

Fondazione Luca Pacioli



Principi Contabili Internazionali

ACCANTONAMENTI, PASSIVITÀ E ATTIVITÀ POTENZIALI (IAS 37)

Documento n. 19 del 19 dicembre 2007

STUDI IAS

Avvertenza

Nel presente documento per “disciplina contabile nazionale” si intendono:

- le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile per la redazione del bilancio d'esercizio;
- le disposizioni degli artt. 25 e seguenti del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 per il bilancio consolidato;
- i principi contabili nazionali.

I principi contabili nazionali sono emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e pubblicati nelle seguenti due serie:

- una prima serie OIC, che comprende documenti di nuova formulazione elaborati dallo stesso OIC;
- una seconda serie OIC, che comprende tutti i principi contabili già elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri aggiornati a cura dello OIC, anche in relazione alla riforma del diritto societario.

Si precisa che tale disciplina è rivolta alle società non quotate in mercati regolamentati che svolgono attività mercantile, industriale e di servizi.

I principi contabili internazionali (IFRS) adottati dall'International Accounting Standard Board (IASB) comprendono:

- gli International Financial Reporting Standard (IFRS) e gli International Accounting Standard (IAS);
- le interpretazioni fornite dall'International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretation Committee (SIC).

Si ricorda che i principi contabili internazionali hanno valenza giuridica nell'ambito dell'ordinamento nazionale solo nel testo approvato dalla Commissione Europea mediante apposito Regolamento. La procedura di omologazione degli IFRS nell'Unione Europea trae origine dall'art. 3, par. 1, del Regolamento (Ce) n. 1606/02.

I principi contabili internazionali sono applicati, per obbligo o per esercizio della facoltà, dalle società individuate dal D. Lgs. n. 38/2005 ed in particolare dalle società quotate, dalle società aventi strumenti finanziari diffusi, dalle banche e altri intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione.

INDICE

DISCIPLINA CONTABILE NAZIONALE	Pag.	2
1. Norme civilistiche	“	3
2. Il principio contabile nazionale n. 19	“	4
2.1. Definizione	“	4
2.2. Rilevazione in bilancio	“	5
2.3. Classificazione in bilancio	“	6
2.3.1. Fondi per oneri	“	7
2.3.2. Fondi per rischi	“	8
2.3.3. Fondo per imposte, anche differite	“	10
2.3.4. Fondi di quiescenza e obblighi simili	“	11
2.3.5. Fondi per perdite su contratti derivati	“	11
2.4. Criteri di valutazione	“	11
2.5. Utilizzi e rettifiche	“	12
2.6. Attività potenziali	“	14
2.7. Informazioni in nota integrativa	“	14
 PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	 “	 16
3. Il principio contabile internazionale IAS 37	“	17
3.1. Definizione	“	18
3.2. Presupposti per la rilevazione in bilancio	“	20
3.2.1. Obbligazione attuale	“	21
3.2.2. Probabile impiego di risorse	“	22
3.2.3. Stima attendibile	“	22
3.3. Rilevazione in bilancio	“	24
3.4. Classificazione in bilancio	“	24
3.5. Criteri di valutazione	“	27
3.5.1. Fattori che influenzano la stima	“	28
3.6. Utilizzi e rettifiche	“	31
3.7. Indennizzi	“	33
3.8. Accantonamenti in specifiche situazioni	“	35
3.8.1. Ristrutturazioni	“	35
3.8.2. Perdite operative future	“	37
3.8.3. Contratti onerosi	“	38
3.9. Informazioni integrative	“	39
3.10. Passività potenziali	“	41
3.11. Attività potenziali	“	43
 DISCIPLINA CONTABILE NAZIONALE E PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI A CONFRONTO: SINTESI DELLE DIFFERENZE	 “	 45
 PRIMA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IFRS 1)	 “	 51
 <i>Appendice - Estratti di bilancio redatti secondo i principi contabili internazionali</i>	 “	 58
 <i>Bibliografia</i>	 “	 65
 <i>Pubblicazioni della Fondazione Luca Pacioli in tema di principi contabili internazionali</i>	 “	 66

ACCANTONAMENTI, PASSIVITÀ E ATTIVITÀ POTENZIALI (IAS 37)

Premessa

Il presente documento ha per oggetto la tematica degli accantonamenti (termine con il quale si indicano nella prassi contabile nazionale i fondi per rischi e oneri), ovvero delle passività iscritte in bilancio con scadenza o ammontare incerto.

La contabilizzazione e la rilevazione di tali elementi è disciplinata a livello nazionale sia dalle norme del codice civile sia dal principio contabile nazionale OIC 19. A livello internazionale, il principio contabile di riferimento è lo IAS 37.

Lo studio effettuato consente di individuare la sostanziale conformità di trattamento che sia la disciplina contabile nazionale che quella internazionale riservano ai fondi, al di là delle differenze terminologiche che si riscontrano con riferimento alle passività in questione.

Per completezza espositiva si è scelto tuttavia di analizzare distintamente le due impostazioni, tenuto conto che:

- la disciplina contabile nazionale è rivolta alle società non quotate in mercati regolamentati che svolgono attività mercantile, industriale e di servizi;*
- i principi contabili internazionali sono applicati dalle società individuate dal D. Lgs. n. 38/2005 ed in particolare dalle società quotate, dalle società con strumenti finanziari diffusi, dalle banche e altri intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione¹.*

La trattazione è accompagnata da numerosi esempi numerici, scritture contabili, tabelle sinottiche, estratti di bilanci e da una sintesi finale delle differenze.

¹ Per ulteriori approfondimenti sulle società italiane che, a partire dal 1° gennaio 2005, applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) nella redazione dei loro bilanci, si veda Fondazione Luca Pacioli, “L’applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Italia” documento n. 23 del 25 luglio 2005.

DISCIPLINA CONTABILE NAZIONALE

*Disciplina applicabile alle società che non adottano
i principi contabili internazionali ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005*

1. Norme civilistiche

Ai sensi dell'art. 2424-bis "*Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale*", gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati esclusivamente a coprire perdite o debiti di natura determinata², di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza (art. 2424-bis, co. 3, cod. civ.).

L'art. 2424 cod. civ. "*Contenuto dello stato patrimoniale*" prevede che, tra le passività dello stato patrimoniale debbano essere indicati, alla classe B), i "Fondi per rischi ed oneri". Più precisamente, la disposizione distingue i fondi come segue:

- "per trattamento di quiescenza e obblighi simili" (voce B.1);
- "per imposte, anche differite" (voce B.2)³;
- "altri" (voce B.3).

Specularmente, lo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 cod. civ. "*Contenuto del conto economico*", nell'ambito della sezione destinata ad accogliere l'imputazione dei costi della produzione, evidenzia separatamente le poste dedicate:

- agli "accantonamenti per rischi" (voce B.12);
- agli "altri accantonamenti" (voce B.13).

Si noti fin da subito che, secondo quanto previsto dal documento interpretativo n. 1 dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), la contropartita reddituale dei fondi per rischi e oneri va ricercata prioritariamente fra le voci dell'aggregato B diverse dalla n. 12 e n. 13, dovendo prevalere il criterio della classificazione "*per natura*" dei costi nello schema di conto economico⁴. Ad esempio, la quota di accantonamento per "indennità agenti" va rilevata nella voce B.7 "Servizi" del conto economico.

I principi generali di redazione del bilancio, previsti dall'art. 2423-bis "*Principi di redazione del bilancio*", cui occorre far riferimento per la determinazione degli accantonamenti sono: il principio della competenza economica e il principio della prudenza.

In base al principio della competenza economica gli accantonamenti sono iscritti nel bilancio dell'esercizio in cui nasce l'obbligazione di coprire perdite o debiti di natura determinata (anche se di ammontare o scadenza incerti), indipendentemente dal momento del pagamento di tali passività. In base al principio della prudenza, si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

E' inoltre valida la clausola generale della "rappresentazione veritiera e corretta", contenuta nell'art. 2423 cod. civ., "*Redazione del bilancio*", e sono validi gli obblighi di informativa complementare e di deroga previsti sempre nel citato art. 2423 cod. civ., nonché la facoltà di poter effettuare: suddivisioni, raggruppamenti, aggiunte e adattamenti delle voci ex art. 2423-ter cod. civ. "*Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*".

² Da tale previsione deriva, in primo luogo, che i fondi in oggetto sono stanziabili unicamente per fronteggiare passività specificamente individuate. Di conseguenza, non possono prevedersi fondi accesi a poste "generiche".

³ Le problematiche legate al fondo imposte non costituiscono oggetto di trattazione del presente documento.

⁴ Cfr. Documento interpretativo n. 1 del principio contabile nazionale n. 12 "*Classificazione nel conto economico dei costi e dei ricavi secondo corretti principi contabili*", nota 4, luglio 2005.

Va infine precisato che, con riferimento a detti fondi, occorre fornire le informazioni richieste dall'art. 2427 cod. civ. “*Contenuto della nota integrativa*” per la redazione della nota integrativa. In particolare occorre indicare:

- i criteri applicati nella valutazione dei fondi, così come per ciascuna voce del bilancio (art. 2427, co. 1, n. 1)
- le variazioni intervenute nella consistenza dei fondi, con particolare riferimento alla loro formazione ed utilizzazione (art. 2427, co. 1, n. 4).

Inoltre, nella nota integrativa, devono essere altresì indicati anche gli eventuali cambiamenti nei criteri di valutazione dei fondi rischi e oneri adottati rispetto all'esercizio precedente, dal momento che essi sono ammessi soltanto in casi eccezionali. Pertanto, qualora tali cambiamenti dovessero verificarsi, occorre rendere noti i motivi del cambiamento ed i relativi effetti sul bilancio (art. 2423-*bis*, cod. civ.).

2. Il principio contabile nazionale OIC 19

Il trattamento contabile dei fondi per rischi e oneri è oggetto di approfondimento del principio contabile nazionale OIC 19⁵, “*I fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti*”, approvato dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nella versione del 30 maggio 2005.

Il documento definisce le caratteristiche dei fondi rischi e oneri, nonché le regole per la loro rilevazione e classificazione in bilancio.

2.1. Definizione

Il principio contabile nazionale OIC 19 definisce i fondi per rischi e oneri come accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti, aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio (OIC 19,A.I.).

Le passività che danno luogo agli accantonamenti a fondi per rischi ed oneri sono di due tipologie (OIC 19,A.II.):

- 1) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminate.

Si tratta in sostanza di “fondi per oneri”, vale a dire di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data di bilancio od altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o

⁵ Il principio contabile nazionale OIC n. 19, oltre ad essere direttamente attinente al trattamento da adottare per i fondi per rischi e oneri, prende in considerazione anche: a) il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; b) i debiti. Nel presente documento, l'analisi riguarderà esclusivamente le disposizioni riguardanti i fondi rischi e oneri.

nella data di estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che sorgono con il verificarsi di un evento specifico dell'esercizio in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell'esercizio in corso, le quali non sono ancora definite esattamente nell'ammontare, ma che comportano un procedimento ragionieristico di stima.

- 2) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile. Si tratta dei cosiddetti "fondi per rischi" o "passività potenziali".

2.2. Rilevazione in bilancio

La contabilizzazione degli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri avviene alla chiusura dell'esercizio, in sede di effettuazione delle scritture di assestamento⁶, finalizzate alla rilevazione degli accantonamenti di competenza dell'esercizio. Più precisamente, la rilevazione contabile dei fondi interesserà le scritture di integrazione⁷.

Sotto il profilo operativo, una volta determinato l'ammontare, lo stanziamento ad un fondo per rischi ed oneri (per ipotesi diverse dal fondo per trattamento di quiescenza e dal fondo per imposte, rispettivamente classificati nelle voci B.1 e B.2 dello stato patrimoniale) avviene, in base al principio di competenza, secondo la seguente scrittura contabile (in caso di fondi per rischi):

	31/12/X		
Accantonamento per rischi (CE, B.12)*	a	Fondo per rischi (SP, B.3)	XXX

ovvero secondo analoga scrittura contabile (in caso di fondi per oneri):

	31/12/X		
Altri accantonamenti (CE, B.13)*	a	Fondo per oneri (SP, B.3)	XXX

* Le voci B.12 e B.13 sono utilizzabili solo se non è possibile utilizzare un'altra voce di costo dell'aggregato B del conto economico.

Come risulta dalle scritture contabili, la distinzione tra le due tipologie di fondi, sopra enunciata, determina anche una diversa contropartita a conto economico. Mentre gli accantonamenti ai fondi rischi vanno iscritti alla voce "accantonamento per rischi" (voce B.12 del conto economico), quelli ai fondi oneri vanno iscritti alla voce "altri accantonamenti" (voce B.13 del conto economico). Come ricordato in precedenza, la contropartita reddituale dei fondi per rischi e oneri va ricercata prioritariamente fra le voci dell'aggregato B diverse dalla n. 12 e n. 13.

⁶ Le scritture di assestamento hanno lo scopo di trasformare i valori di conto in valori di bilancio, cioè in valori idonei ad esprimere il reddito d'esercizio e il patrimonio di funzionamento. Le scritture di assestamento si suddividono in: scritture di rettifica e scritture di integrazione.

⁷ Le scritture di integrazione rilevano componenti di reddito che avranno manifestazione finanziaria futura, ma che sono totalmente o parzialmente di competenza dell'esercizio in corso, al quale sono imputati in derivazione da valori finanziari presunti (ad esempio, ratei, fondi per rischi e oneri, ecc.).

Il principio contabile nazionale OIC 19 precisa che (alla voce A.III., lettera a), ai sensi della direttiva 78/660/CEE (IV direttiva CEE), i fondi in oggetto non possono avere la funzione di correggere i valori degli elementi dell'attivo patrimoniale (vale a dire, essere utilizzati per rettificare i valori dell'attivo).

Alla lettera b di tale voce si esclude inoltre che detti fondi possano essere adoperati per attuare "politiche di bilancio", tramite la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica.

2.3. Classificazione in bilancio

Con riferimento alla natura dei fondi, il principio contabile nazionale OIC 19, distingue i fondi in esame nel modo seguente:

- fondi per oneri;
- fondi per rischi;
- fondi per imposte, anche differite⁸;
- fondi di quiescenza e simili (OIC 19, B).

Il codice civile, all'art. 2424 "Contenuto dello stato patrimoniale", e precisamente alla voce B, individua i Fondi per rischi e oneri e li suddivide in fondi:

- per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- per imposte, anche differite;
- altri.

La struttura del passivo dello stato patrimoniale secondo quanto previsto dall'art. 2424 cod. civ. è la seguente:

PASSIVO
A. Patrimonio netto
B. Fondi per rischi e oneri
1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2. per imposte, anche differite
3. altri
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D. Debiti
E. Ratei e risconti

Pertanto tutti i fondi per rischi e oneri, diversi dal fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili e dal fondo per imposte, devono essere compresi nella voce B. 3 del passivo dello stato patrimoniale.

Di seguito sono analizzati i fondi per rischi e oneri così come individuati dal principio contabile nazionale OIC 19.

⁸ Il trattamento contabile delle imposte sul reddito costituisce oggetto di trattazione del principio contabile nazionale OIC 25 "Il trattamento contabile delle imposte sul reddito", la cui analisi esula dal presente documento.

2.3.1. Fondi per oneri

Si parla di “fondi per oneri” nel caso di passività certe, stimate nell’importo o nella data di estinzione, aventi come contropartita nel conto economico componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio (voce B. 13) ma che avranno la loro manifestazione numeraria negli esercizi successivi (OIC 19, C.V).

In altri termini, si tratta di fondi per costi, spese e perdite di competenza stimati, i quali vanno iscritti nello stato patrimoniale (voce B. 3) a fronte di somme che si prevede verranno pagate, ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l’obbligazione dovrà essere soddisfatta.

L’ammontare che va stanziato al fondo per soddisfare tali obbligazioni, va calcolato sulla base di una stima dei costi esistenti alla data di chiusura dell’esercizio, nonché degli incrementi di costo, già noti a tale data, opportunamente documentati e verificabili.

Nella nozione di fondi per oneri rientrano le fattispecie indicate nella seguente tabella.

Tipologie di fondi per oneri	Caratteristiche dei fondi
Fondo garanzia prodotti	<ul style="list-style-type: none"> • E’ iscritto a fronte del costo che l’impresa venditrice prevede di sostenere per adempiere all’obbligazione di garanzia di assistenza gratuita sui prodotti venduti per un determinato periodo di tempo successivo all’acquisto; vi sono diverse tipologie di assistenza tra cui: rimedi o sostituzioni, manutenzioni periodiche o sostituzioni e riparazioni • Il costo viene stanziato al momento in cui viene riconosciuto il ricavo derivante dalla vendita del prodotto ed è valorizzabile in base ad una stima che tiene conto dell’esperienza del passato e di elaborazioni statistiche • La congruità del fondo deve essere periodicamente riesaminata
Fondo per manutenzione ciclica	<ul style="list-style-type: none"> • E’ iscritto a fronte delle spese di manutenzione ordinaria svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o di ore di servizio maturate in più esercizi su taluni grandi impianti (tipicamente, navi e aeromobili). Tale fondo ha lo scopo precipuo di ripartire, per competenza, il costo di manutenzione che si riferisce ad una usura del bene verificatasi in più esercizi. Per questo, gli accantonamenti a tale fondo vanno effettuati se: <ol style="list-style-type: none"> a) si tratta di una manutenzione che sicuramente verrà eseguita ad intervalli periodici pianificati; b) vi è la ragionevole certezza che il bene verrà utilizzato almeno sino al successivo ciclo di manutenzione; c) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma sporadici, interventi; d) la manutenzione ciclica non viene sostituita da interventi annuali, i cui costi sono sistematicamente addebitati all’esercizio • Lo stanziamento al fondo va effettuato suddividendo il costo totale previsto in base a specifici parametri che garantiscano la relativa competenza economica • la congruità del fondo va periodicamente riesaminata, per tener conto delle eventuali variazioni nei tempi dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi
Fondo per buoni sconto e concorsi a premi	<ul style="list-style-type: none"> • E’ iscritto a fronte del costo che l’impresa prevede di sostenere per adempiere all’obbligo contrattuale di concedere sconti o premi collegati alla vendita di taluni prodotti • Lo stanziamento, da effettuarsi al momento della contabilizzazione del ricavo della vendita del prodotto, deve stimare la percentuale di ritorno dei buoni, sulla base della esperienza passata e di elaborazioni statistiche, e tenere altresì conto delle spese accessorie all’operazione (stampa buoni, spese legali, ecc.) • La congruità del fondo va periodicamente riesaminata

Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni di azienda ricevuta in affitto	<ul style="list-style-type: none"> • E' iscritto a fronte dei costi che l'impresa prevede di sostenere per garantire il ripristino dei beni allo stato in cui devono essere restituiti • Lo stanziamento deve essere effettuato sulla base di elementi oggettivi, quali perizie tecniche, ecc.
Fondo per costi per lavori su commessa	<ul style="list-style-type: none"> • E' iscritto a fronte dei costi sostenuti dopo la chiusura di una commessa (per lo smobilizzo del cantiere, per collaudi, ecc.) • L'importo da stanziare in bilancio si determina anche mediante il ricorso a stime previsionali
Fondo per copertura perdite di società partecipate	<ul style="list-style-type: none"> • E' iscritto a fronte di partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite non aventi natura durevole. L'utilizzo di tali fondi è destinato alla copertura delle suddette perdite per la quota di pertinenza • L'importo accantonato in bilancio è pari all'onere assunto dall'impresa
Fondo per recupero ambientale	<ul style="list-style-type: none"> • E' iscritto in bilancio per coprire gli oneri derivanti dal disinquinamento o ripristino dei danni causati all'ambiente dall'impresa nella svolgimento della sua attività produttiva
Fondo per prepensionamento e per ristrutturazioni aziendali	<ul style="list-style-type: none"> • E' iscritto a fronte dei costi necessari per attuare piani di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale (ad esempio, riduzione del personale per prepensionamento o incentivazione all'esodo) • Anche in caso chiusura di reparti o di linee di produzione, l'impresa è chiamata a sostenere una serie di tali che sono fronteggiate mediante l'utilizzo di un accantonamento. Tra tali costi rientrano: il costo del personale per la demolizione di impianti, asporto di materiali, bonifica e adattamento di locali, canoni di locazione non risolvibili relativi a spazi non più utilizzabili • Tali costi non sono correlabili a prestazioni future, eliminano preesistenti situazioni di inefficienza e sono di competenza dell'esercizio in cui l'impresa decide formalmente di attuare tali piani di ristrutturazione e riorganizzazione
Fondo per indennità suppletiva di clientela	<ul style="list-style-type: none"> • E' iscritto a fronte di contratti con agenti o rappresentanti di commercio, al fine di corrispondergli un'indennità nel caso di scioglimento del contratto per eventi non imputabili ad essi • L'importo del fondo da accantonare nel passivo viene determinato sulla base di stime e dati storici

2.3.2. Fondi per rischi

Si parla di “fondi rischi” in riferimento a passività potenziali⁹, vale a dire a situazioni già esistenti alla data di chiusura del bilancio, il cui esito rimane incerto, in quanto risolvibile in un momento successivo. In altre parole, si tratta di situazioni, condizioni o fattispecie caratterizzate da uno stato di incertezza, le quali, al verificarsi o meno di un evento futuro, potranno concretizzarsi in una perdita parziale o totale di un'attività, o nel sorgere di una passività (OIC 19, C.VI).

A titolo esemplificativo, si richiama l'ipotesi di una causa passiva, ovvero dell'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, ovvero ancora di rischi non assicurati.

Il trattamento contabile delle perdite derivanti da passività potenziali dipende da due elementi:

- il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro;
- la possibilità di stimare l'ammontare delle perdite.

⁹ Il principio contabile nazionale OIC 19 affronta il concetto di potenzialità, oltre che con riferimento alle passività, anche con riguardo alle attività. Nel caso delle attività potenziali, il verificarsi dell'evento futuro comporta l'acquisizione di un'attività o la riduzione di una passività. Tali attività non vengono rilevate nello stato patrimoniale, per il principio della prudenza, in quanto potenziali. Di esse tuttavia, se probabili, ne deve essere fornita un'adeguata informativa in nota integrativa. A volte, è necessario fornire evidenza di tali attività, anche nel caso in cui esse risultano soltanto possibili.

Tali determinazioni sono spesso difficili da effettuare e richiedono discernimento, ocularità e giudizio da parte del redattore del bilancio applicati con competenza e onestà e con utilizzo della più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze. Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri legali e di altri esperti, dati relativi all'esperienza passata dall'impresa in casi simili, le decisioni che l'impresa intenderà adottare, ecc..

Relativamente al primo punto, gli eventi sono classificati in: probabili, possibili e remoti; tale suddivisione dipende dal grado di incertezza che si accompagna al verificarsi dell'evento.

Un evento si dice "probabile" qualora se ne prevede l'accadimento sulla base di motivazioni serie o attendibili, ma non certe. In questo caso, l'accadimento è ritenuto credibile, verosimile o ammissibile, sulla base di elementi abbastanza certi.

Un evento si dice "possibile" quando è suscettibile di accadimento ma il suo grado di realizzazione è inferiore al probabile¹⁰.

Infine, un evento si dice "remoto" quando ha scarsissime possibilità di verificarsi ed il suo grado di realizzazione è inferiore al possibile.

La seconda delle due condizioni che deve essere considerata affinché il fondo possa essere stanziato in bilancio, è rappresentata dalla possibilità di stimare l'ammontare delle perdite.

Ciò considerato, le perdite derivanti da passività potenziali vanno rilevate come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati unicamente quando, congiuntamente, l'evento sia configurabile come "probabile" e sia possibile stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza. In tutti gli altri casi (se l'evento è probabile, ma non è determinabile l'ammontare dell'onere che verrà sostenuto dalla società, o è soltanto possibile), non va effettuato alcuno stanziamento in bilancio, ma ne va fornita adeguata informazione in nota integrativa. Tale informativa ha per oggetto la descrizione della situazione di incertezza che contraddistingue l'evento, nonché l'ammontare stimato della perdita o l'indicazione dell'impossibilità di stimarlo. Se invece si tratta di un evento remoto, non viene richiesta alcuna informazione in nota integrativa.

Evento probabile e stima attendibile	➔	Iscrizione del fondo
Evento probabile e stima non attendibile	➔	No iscrizione del fondo
Evento possibile	➔	No iscrizione del fondo - Adeguata informativa
Evento remoto	➔	No iscrizione del fondo - Adeguata informativa

¹⁰ Il principio nazionale non fornisce delle indicazioni operative su come valutare la probabilità di accadimento di un evento. Tuttavia, considerate anche le regole previste a livello internazionale dallo IAS 37, il verificarsi di un evento può ritenersi probabile quando sussiste il 51 % di possibilità che esso accada.

Il trattamento contabile dei “fondi per oneri” e dei “fondi per rischi” (o passività potenziali) può essere schematicamente riassunto nella tabella che segue:

Tipologia di fondo	Grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro		Stima attend. delle perdite	Effetti in bilancio
	Certo	E' un evento il cui accadimento è certo		
Fondi per oneri			si	Iscrizione di un fondo
			no	Indicazione in nota integrativa
Fondi per rischi	Probabile	E' un evento il cui accadim. è ammesso in base a motivi seri o attendibili ma non certi	si	Iscrizione di un fondo
			no	No iscrizione di un fondo
	Possibile	E' un evento il cui grado di realizzazione e di avveramento è inferiore al probabile		Indicazione in nota integrativa
Remoto	E' un evento che ha scarsissime possibilità di verificarsi ovvero che potrà accadere molto difficilmente		Nessuna menzione nella nota integrativa	

2.3.3. Fondo per imposte, anche differite

Il “fondo per imposte (correnti)” è destinato ad accogliere solo le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminati (OIC 19, C.III).

Esso comprende, dunque, i debiti tributari per accertamenti probabili o contenziosi in corso, che devono essere valorizzati in base al presumibile esito degli stessi. La scrittura contabile per la rilevazione del fondo è la seguente:

	31/12/X		
Oneri straordinari (CE, E. 21) ¹¹	a	Fondo imposte (SP, B. 2)	xxx

Nel “fondo per imposte differite” devono stanziarsi le imposte differite derivanti da differenze temporanee tra il risultato civilistico ed il reddito d'impresa imponibile.

	31/12/X		
Imposte differite (CE, E. 22)	a	Fondo per imposte differite (SP, B. 2)	xxx

L'indebitamento tributario certo, ovvero sia quello derivante dal saldo delle imposte dovute in base a dichiarazioni o da accertamenti e contenziosi definiti, va, invece, iscritto nella voce D.12 del passivo dello stato patrimoniale, accesa proprio ai “debiti tributari”.

	31/12/X		
Imposte correnti (CE, E. 22)	a	Debiti tributari (SP, D. 12)	xxx

¹¹ Per espressa previsione di legge (art. 2425 cod. civ.), vanno iscritte alla voce E. 21 “Oneri straordinari” in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette o indirette) relative a esercizi precedenti e derivanti da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, decisione delle Commissioni tributarie, concordati stipulati con l'Amministrazione finanziaria, domande di condono e di sanatoria, conciliazione giudiziale, ecc...La loro contropartita patrimoniale, se non vengono pagate nell'esercizio, può essere costituita sia dalla voce del passivo B.2. “Fondo imposte” sia dalla voce D.12 “Debiti tributari” (cfr. documento interpretativo n. 1 del principio contabile nazionale n. 12).

2.3.4. Fondi di quiescenza e obblighi simili

La voce dedicata ai “fondi di quiescenza e obblighi simili” deve accogliere quei fondi, diversi dal trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente (iscritti alla voce C del passivo patrimoniale), certi nell’esistenza e indeterminati nell’ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri (come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la vita utile lavorativa), ma stimabili con ragionevolezza (OIC 19, C.II).

A titolo esemplificativo, a tale categoria appartengono i seguenti fondi:

- i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, internazionali o collettivi per il personale dipendente;
- i fondi di pensione costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge;
- i fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- i fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza.

2.3.5. Fondi per perdite su contratti derivati

Il principio contabile nazionale OIC 19 prevede che, considerato che per le operazioni “fuori bilancio” (*off-balance*) relative a contratti derivati su titoli, valute, tassi d’interesse e indici di borsa devono applicarsi i medesimi criteri di valutazione stabiliti per le corrispondenti attività e passività “in bilancio”¹², le perdite nette maturate in relazione a tali contratti derivati devono essere stanziante in appositi fondi¹³ del passivo di stato patrimoniale ricomprese nella voce B. 3 “Altri fondi”.

2.4. Criteri di valutazione

L’accantonamento ad un fondo deve essere effettuato sulla base di stima attendibile delle risorse finanziarie necessarie per adempiere l’obbligazione. Tale stima deve essere effettuata sulla base delle informazioni disponibili alla data di bilancio. Per le finalità in questione, le informazioni rilevanti possono, ad esempio, derivare da pareri professionali, dati relativi all’esperienza passata dell’impresa in casi simili, decisioni che la stessa intenderà adottare.

Peraltro, gli eventi che si verificano successivamente alla data di chiusura del bilancio, indicanti che una passività già esisteva a tale data o che un’attività aveva subito una perdita di valore alla stessa data, vanno presi in considerazione sia per determinare le potenzialità esistenti alla data del bilancio che per valutare gli effetti e gli ammontari connessi a tali situazioni. Tali eventi rientrano nella definizione di “*fatti successivi che devono essere recepiti nel bilancio*” prevista dal principio contabile nazionale OIC 29¹⁴.

¹² Vedasi il disposto degli articoli 18, 3° comma, e 20, 3° comma, del D.Lgs. n. 87/92, che si ritiene applicabile anche alle imprese mercantili, industriali e di servizi.

¹³ In accordo con l’art. 2423-ter, 3° comma del Codice Civile, che permette l’aggiunta di altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste agli articoli 2424 e 2425.

¹⁴ Il principio contabile nazionale OIC 29 “*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi o operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio*” opera la seguente distinzione:

- *fatti successivi che devono essere recepiti nel bilancio*, in quanto riflettono condizioni che esistevano già alla data di chiusura del bilancio, ma che hanno avuto manifestazione dopo la chiusura dell’esercizio;
- *fatti successivi che non devono essere recepiti nel bilancio*, in quanto non riflettono condizioni che esistevano alla data di chiusura del bilancio, ma sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di chiusura.

La stima deve, inoltre, tener conto non solo dell'ammontare dei costi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, ma altresì degli aumenti di costo, documentati e verificabili, già noti a tale data. A quest'ultimo riguardo, laddove per la stima stessa si considerassero anche le previsioni di inflazione, si renderebbe necessario attualizzare gli stanziamenti (OIC 19, nota 10).

Il principio contabile n. 19 sottolinea il fatto che le norme civilistiche non dettano criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri, sicché nella valutazione degli stessi occorre tener presente i principi generali di redazione del bilancio, in particolare i postulati della competenza e delle prudenza.

2.5. Utilizzi e rettifiche

Una volta costituito un fondo per rischi o per oneri, l'utilizzo dello stesso, avviene nel momento in cui si verifica l'evento che ha dato origine al suo stanziamento, mentre, invece, qualora l'evento non si verifichi, occorrerà stornare il fondo. L'utilizzo di un fondo è effettuato mediante la seguente scrittura contabile:

Fondo (SP, B. 3)	a	Debito / Banca	xxx
------------------	---	----------------	-----

Si consideri, ad esempio, il caso di un fondo per rischi, nell'ipotesi di un contenzioso civile, stanziato a fronte del rischio del risarcimento dei danni derivanti dall'uso dei prodotti venduti, stimato pari a 100. La rilevazione contabile del relativo accantonamento avviene, al 31/12/X, nel seguente modo:

	31/12/X		
Accantonamento al fondo per rischi contenzioso civile (CE, B.12)	a	Fondo per rischi contenzioso civile (SP, B.3)	100

1ª Ipotesi

Si supponga che, in data 30/06/X+1, venga risarcito il danno che, in sede di liquidazione giudiziale, è stato quantificato in 100. La scrittura contabile è la seguente:

	30/06/X+1		
F.do per rischi contenzioso civile (SP, B.3)	a	Banca c/c attivi (SP, C.IV.1)	100

Pertanto, in base al principio della competenza economica, l'onere economico derivante dal verificarsi dell'evento non pesa sull'esercizio in cui viene sostenuto (X+1), bensì su quello in cui esso matura economicamente (X).

2ª Ipotesi

Nel caso in cui il fondo rischi stanziato fosse insufficiente rispetto al costo sostenuto, si avrebbe l'insorgenza, nell'esercizio di sostenimento dell'onere, di un componente negativo di reddito. Ipotizzando, infatti, che il costo per risarcimento del danno sia valorizzato pari a 120,

nell'esercizio X+1 deve essere imputata al conto economico la differenza tra quanto accantonato (100) ed il costo effettivamente sostenuto (120), pari a 20. La scrittura contabile è la seguente:

	30/06/X+1		
diversi	a	Banca c/c attivi (SP, C.IV.1)	120
F.do per rischi contenzioso civile (SP, B.3)		100	
Costo per controversia civile (CE, B.14) ¹⁵		20	

3^a Ipotesi

Qualora il fondo per rischi stanziato sia eccedente rispetto alla passività sostenuta, si avrebbe l'insorgenza di una sopravvenienza attiva. Assunto pari a 80 il costo per il risarcimento del danno, nell'esercizio X+1 deve essere rilevato un componente positivo di reddito alla voce A.5 "Altri ricavi e proventi"¹⁶ di 20, pari alla differenza tra quanto accantonato (100) ed il costo effettivamente sostenuto (80).

La scrittura contabile è la seguente:

	30/06/X+1		
F.do per rischi contenzioso civile (SP, B.3)	a	Diversi	100
		Banca c/c attivi (SP, C.IV.1)	80
		Altri ricavi e proventi (CE, A.5)	20

4^a Ipotesi

Laddove l'evento a fronte del quale il fondo per rischi di contenzioso civile è stato stanziato non si verifichi più (ad esempio, in caso di vittoria della controversia), occorrerà stornare gli importi stanziati, rilevando un componente positivo di reddito alla voce A.5 del conto economico "Altri ricavi e proventi"¹⁷.

La scrittura contabile è la seguente:

	31/12/X+1		
F.do per rischi contenzioso civile (SP, B.3)	a	Altri ricavi e proventi (CE, A.5)	100

¹⁵ Secondo quanto previsto dal documento interpretativo n. 1 del principio contabile nazionale n. 12, la voce B. 14 del conto economico "Oneri diversi di gestione", accoglie le rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute negli esercizi precedenti, come ad esempio quelle relative all'insufficienza dei fondi per rischi e oneri.

¹⁶ Secondo quanto previsto dal documento interpretativo n. 1 del principio contabile nazionale n. 12, la voce A. 5 del conto economico "Altri ricavi e proventi", accoglie le sopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati (non derivanti da errori), ossia che siano causate dal normale aggiornamento di stime compiute in esercizi precedenti. Vi rientrano, soprattutto, gli importi dei fondi per rischi e oneri rilevatisi esuberanti rispetto agli accantonamenti stanziati.

¹⁷ Sebbene lo storno del fondo potrebbe essere rilevato tra le sopravvenienze attive, il documento interpretativo n. 1 del principio contabile nazionale n. 12, prescrive l'iscrizione alla voce A.5 del conto economico tra i proventi.

In merito alla 3^a e 4^a ipotesi, è opportuno sottolineare che il fondo non utilizzato (o parzialmente non utilizzato) deve rifluire obbligatoriamente a C/E (alla voce A.5) e non può essere utilizzato per far fronte ad altri e diversi costi, pena il compenso di partite vietato dall'articolo 2423-ter cod. civ..

La rappresentazione contabile della dinamica dei fondi per rischi è del tutto conforme a quella inerente ai fondi per oneri. Pertanto, le rilevazioni contabili sopra descritte valgono, anche relativamente agli accantonamenti ai fondi per oneri.

2.6. Attività potenziali

Le attività ed gli utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in bilancio per il rispetto del principio della prudenza in quanto essi non possono risultare dal riconoscimento di utili che non verranno mai realizzati. Tuttavia, quando il realizzo dell'utile è certo e l'ammontare può essere determinato con un considerevole grado di accuratezza, tale utile non costituisce una potenzialità ed è pertanto rilevato in bilancio (OIC 19, C.VI.h).

Se l'evento è probabile, vanno evidenziati in nota integrativa:

- l'esistenza di un'attività potenziale, e quindi la natura ed i fattori d'incertezza che hanno effetto sul verificarsi dell'evento;
- la stima dell'ammontare se attuabile; e
- l'impatto sul bilancio tenendo conto degli effetti fiscali.

Vi sono tuttavia dei casi in cui l'evidenziazione in nota integrativa di un'attività potenziale è opportuna anche in caso di eventi possibili, sempre che tale evidenza venga effettuata senza condurre il lettore ad errate conclusioni.

2.7. Informazioni in nota integrativa

La dinamica d'impresa riguardante i fondi per rischi ed oneri trova giusto riscontro informativo nella redazione della nota integrativa (OIC 19, D).

Quest'ultima deve, in generale, riportare le indicazioni circa:

- i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;
- le variazioni intervenute nella consistenza dei fondi, la loro formazione e il loro utilizzo;
- la composizione della voce "altri fondi" iscritta alla voce B. 3 del passivo dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- la motivazione di eventuali deroghe al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro e l'indicazione dell'influenza sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico;
- eventuali informazioni complementari necessarie a garantire una rappresentazione veritiera e corretta.

Con riguardo ai “fondi per rischi” o “passività potenziali”, il principio prevede che siano indicati:

- il rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati;
- la descrizione della situazione d'incertezza e l'indicazione dell'ammontare dello stanziamento, relativo alla perdita connessa ad una potenzialità che è stata stanziata in bilancio in quanto l'evento futuro è da considerarsi probabile, quando tali informazioni sono necessarie per non rendere il bilancio inattendibile;
- nel caso di evento probabile la cui stima dell'ammontare non possa essere effettuata, l'indicazione che l'evento è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di evento possibile;
- nel caso di evento possibile, le informazioni utili per la comprensione della situazione;
- l'esistenza e l'ammontare di garanzie, le obbligazioni che derivano dallo sconto di cambiali ed obbligazioni similari anche se la perdita sia improbabile;
- le probabili contestazioni da parte di terzi da cui possa derivare una perdita “possibile” che sia significativa;
- la possibilità di sostenere perdite dalla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati.

Con riguardo alle attività potenziali, il principio prevede che siano indicati:

- la natura, la stima dell'ammontare se effettuabile e gli eventuali effetti sul bilancio, tenendo conto delle conseguenze fiscali ed altri fatti pertinenti, sempre che l'evento sia probabile;
- le stesse informazioni richieste in caso di evento possibile allorché tale evidenza è necessaria per una “rappresentazione veritiera e corretta” sempre che il lettore del bilancio non venga indotto ad errate conclusioni.

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

*Disciplina applicabile alle società che adottano, per obbligo o per esercizio della facoltà,
i principi contabili internazionali ai sensi del D. Lgs. n. 38/2005*

3. Il principio contabile internazionale IAS 37

Lo IAS 37 definisce il trattamento contabile di “*Provisions, contingent liabilities and contingent assets*”, ovvero “*Accantonamenti, passività e attività potenziali*”, approvato nel luglio 1998, e successivamente rivisto e modificato, fino al 31 dicembre 2005.

Lo IAS 37 è stato adottato con il Regolamento Ce n. 1725/2003, modificato con i Regolamenti Ce nn. 2086/2004, 2236/2004 e 2238/2004.

Il principio contabile internazionale stabilisce i criteri di contabilizzazione e l’informativa relativa agli accantonamenti, attività e passività potenziali, eccetto:

- quelli risultanti dall’iscrizione in bilancio al *fair value* (valore equo) degli strumenti finanziari;
- quelli risultanti da contratti esecutivi¹⁸, a eccezione del caso in cui il contratto sia oneroso.
- quelli inerenti le società assicurative per contratti stipulati con i propri titolari di polizza; o
- quelli trattati da altro principio¹⁹.

Si noti che lo IAS 37 utilizza il termine “accantonamenti” per individuare passività di scadenza o ammontare incerti. In Italia, l’equivalente del termine “accantonamento” è il “fondo”; per “accantonamento” si intende comunemente una posta del conto economico. Nel presente capitolo, il termine accantonamento è utilizzato come sinonimo di fondo rischi e oneri.

Sebbene lo IAS 37 tratti di accantonamenti, passività e attività potenziali, il presente documento si sofferma in particolare sulle regole relative agli accantonamenti.

Lo IAS 37 è oggi oggetto di una proposta di revisione²⁰, avanzata congiuntamente dallo IASB e dal FASB (*Financial Accounting Standard Board* negli Usa), la cui finalità è quella di ridurre entro breve termine le attuali differenze tra gli IFRS e gli US Gaap (principi contabili statunitensi). In particolare le modifiche dovrebbero riguardare i requisiti previsti dallo IAS 37, relativi alla qualificazione e identificazione delle obbligazioni implicite, dei contratti onerosi e degli accantonamenti per ristrutturazioni. Inoltre, lo IASB ha proposto l’eliminazione delle definizioni di attività e passività potenziale, nonché la riconsiderazione del criterio di individuazione della probabilità di un evento. Tenuto conto che le modifiche proposte non sono state ancora recepite nello IAS 37, esse non costituiscono oggetto di trattazione nel presente documento.

¹⁸ “I contratti esecutivi sono i contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura” (IAS 37, 3). Lo IAS 37 non si applica ai contratti esecutivi a meno che questi siano onerosi.

¹⁹ Nel caso in cui un altro principio contabile internazionale disciplini una specifica tipologia di accantonamento, passività o attività potenziale, una società deve applicare quel principio specifico e non lo IAS 37. Ad esempio, l’IFRS 3, *Aggregazioni aziendali* riguarda specificamente il trattamento, da parte di un acquirente, delle passività potenziali assunte in una aggregazione aziendale. Analogamente, particolari tipologie di accantonamenti sono anche considerate nei principi relativi a:

- commesse a lungo termine (vedere IAS 11 *Lavori su ordinazione*);
- imposte sul reddito (vedere IAS 12 *Imposte sul reddito*);
- contratti di locazione (vedere IAS 17 *Leasing*). Tuttavia, considerato che lo IAS 17 non contiene alcuna specifica disposizione che disciplina i contratti di leasing operativi divenuti onerosi, il presente Principio si applica anche a tali casi;
- benefici per i dipendenti (vedere IAS 19 *Benefici per i dipendenti*); e
- contratti assicurativi (vedere IFRS 4 *Contratti assicurativi*). Tuttavia, il presente Principio si applica agli accantonamenti, alle passività e attività potenziali di un assicuratore, diversi da quelli derivanti dalle sue obbligazioni contrattuali e dai suoi diritti relativi ai contratti assicurativi rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4.

²⁰ Cfr. International Accounting Standard Board (IASB), *Exposure Draft of Proposed Amendments to IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets and IAS 19 Employee Benefits*, Giugno 2005.

3.1. Definizione

Lo IAS 37 definisce gli accantonamenti (termine con il quale si indicano nella prassi contabile nazionale i fondi rischi e oneri) come passività con scadenza o ammontare incerto²¹. Per passività deve intendersi un'obbligazione attuale²² dell'impresa²³ derivante da eventi passati la cui estinzione comporta l'impiego di risorse finanziarie dell'impresa stessa (IAS 37, 10).


Un accantonamento si differenzia dalle altre tipologie di passività, quali ad esempio i debiti commerciali e gli stanziamenti per debiti presunti, in quanto non vi è certezza in merito alla scadenza o all'importo della spesa futura richiesta per l'adempimento.

Al contrario:

- i debiti commerciali sono passività da pagare per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti e sono stati fatturati o formalmente concordati con il fornitore; e
- gli stanziamenti per debiti presunti sono passività da pagare per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti ma non pagati, fatturati o formalmente concordati con il fornitore, inclusi gli importi dovuti ai dipendenti (per esempio, gli importi relativi al pagamento di ferie maturate). Sebbene talvolta sia necessario stimare l'importo o la tempistica degli stanziamenti per debiti presunti, il grado della loro incertezza è normalmente assai inferiore a quello degli accantonamenti.

Gli stanziamenti per debiti presunti²⁴ sono spesso esposti in bilancio come parte dei debiti commerciali o diversi; invece, gli accantonamenti sono esposti separatamente nel passivo dello stato patrimoniale (IAS 37, 11).

Per chiarire le definizioni sopra indicate sembra utile presentare il seguente schema.



²¹ Si sottolinea che, sebbene lo IAS 37 utilizzi il termine “accantonamenti”, molte società italiane quotate che adottano gli IFRS utilizzano il termine “fondi rischi e oneri” anziché “accantonamenti”. Indipendentemente dalla terminologia utilizzata, tali fondi sono presentati nello stato patrimoniale, distinguendoli tra passività correnti e non correnti, conformante alle disposizioni dello IAS 1 (cfr. appendice al presente documento “Estratti di bilancio redatti secondo i principi contabili internazionali”).

²² Una specificazione delle caratteristiche delle obbligazioni in esame si ritrova nel *Framework*, § 60, dove, nel definire gli elementi del bilancio, si precisa che: “una caratteristica essenziale di una passività è che l'impresa abbia una obbligazione attuale. Un'obbligazione rappresenta un dovere o una responsabilità a comportarsi o ad agire in una determinata maniera. Le obbligazioni possono essere legalmente tutelabili in virtù dell'esistenza di un contratto o di una disposizione statutaria vincolante” ovvero trovare “origine dalla normale attività commerciale, dagli usi e dal desiderio di mantenere buone relazioni d'affari o di agire in modo corretto. Se, per esempio, un'impresa decide come politica gestionale di riparare i difetti dei suoi prodotti anche quando questi si manifestano dopo la scadenza del periodo di garanzia, gli importi che si prevede debbano essere spesi in relazione ai beni già venduti costituiscono passività”.


²³ Secondo i principi internazionali, con il termine “entità” si intendono le persone fisiche, le società di persone, le persone giuridiche, le amministrazioni fiduciarie e gli enti pubblici (IAS 32, 14).

²⁴ In Italia, gli stanziamenti per debiti presunti assumono la definizione di ratei passivi oppure fatture da ricevere.

Nella tabella che segue sono elencate alcune passività che, a seconda dei casi, possono essere classificate come “accantonamenti” o “altre passività”.

Tipologia di passività	Accantonamenti	Debiti	Note
Garanzie su merci o servizi venduti	X		Accantonamento – Incertezza relativa all'ammontare della passività
Rimborsi su merce venduta	X		Accantonamento – Incertezza relativa all'ammontare della passività
Sconti concessi per programmi di fidelizzazione della clientela, per es. programmi “mille miglia” delle compagnie aeree	X		Accantonamento – Incertezza relativa all'ammontare della passività
Probabili rimborsi danni legati a contenziosi legali	X		Accantonamento – Incertezza relativa alla scadenza e all'ammontare della passività
Danni ad immobili rimborsabili alla scadenza di un leasing operativo	X		Accantonamento – Incertezza relativa all'ammontare della passività
Pagamento di interessi		X	Stanziamento – Il servizio è stato ricevuto e la data di sopravvenienza e l'ammontare del pagamento sono noti
Ferie dei dipendenti		X	I permessi remunerati di breve periodo sono rilevati in conformità allo IAS 19 e rappresentano un debito
Canoni per immobili		X	Stanziamento – Il servizio è stato ricevuto e la data di sopravvenienza e l'ammontare del pagamento sono noti
Dividendo ordinario deciso prima della chiusura dell'esercizio		X	Da rilevare tra le passività correnti

Si precisa inoltre che nell'ambito dello IAS 37 si introducono altre tipologie di passività: le passività potenziali e le passività remote. La distinzione tra debiti, accantonamenti e passività potenziali è effettuabile pertanto sulla base del grado di certezza che si associa all'esistenza, probabilità, possibilità, riferibile all'evento (obbligazione) attuale, riconducibile ad un fatto passato.



Ulteriori indicazioni per la distinzione tra accantonamenti, passività potenziali e passività remote sono ricavabili dal par. 3.10 “Passività potenziali” del presente documento.

Come si vedrà più diffusamente in seguito, lo IAS 37 non prevede l'iscrizione in bilancio, ovvero l'iscrizione di una posta nel passivo dello stato patrimoniale, per le passività potenziali e per le passività remote; tuttavia, con riferimento alle sole passività potenziali il principio richiede la presentazione di un'adeguata informativa nelle esplicative.

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

La tematica dei fondi per rischi ed oneri è trattata dallo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali. Con riferimento a ciò, si osserva che il principio internazionale non utilizza il termine di fondi, bensì quello di accantonamenti.

Lo IAS 37 definisce gli accantonamenti (o fondi) come passività con scadenza o ammontare incerto. Per quanto riguarda la definizione di passività, il *Framework*, al paragrafo 49, precisa che una passività è un'obbligazione attuale dell'impresa derivante da eventi passati. Ne consegue che, quando un accantonamento comporta una obbligazione attuale e deriva da eventi passati, esso costituisce una passività, anche se l'importo deve essere stimato.

In altre parole, la definizione che il principio internazionale fornisce di accantonamento (obbligazione attuale risultante da eventi passati per adempiere alla quale sarà necessario l'impiego di risorse finanziarie attendibilmente stimabili) non differisce in modo sostanziale dalla definizione contenuta nel principio contabile nazionale OIC 19.

Il principio nazionale, riprendendo il dettato di cui all'art. 2424-bis, comma 3 del cod. civ., afferma che "i fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio". Il principio contabile nazionale n. 19 individua due tipologie di fondi:

- i fondi oneri, destinati ad accogliere passività certe nell'*an*, ma incerte nel *quantum*, con contropartita a conto economico, nella voce B. 13 "Altri accantonamenti";
- i fondi rischi, relativi alle passività incerte nell'*an* e nel *quantum*, con contropartita a conto economico, nella voce B.12 "Accantonamenti per rischi", essenzialmente riconducibili alle passività potenziali, di rischio probabile e determinabile, secondo la definizione delle stesse contenuta nel principio contabile.

Lo IAS 37 non fa distinzioni tra "oneri e rischi", ma tra "passività probabili" (a fronte delle quali si costituisce contabilmente un accantonamento) e "passività possibili o potenziali" (a fronte delle quali non si stanziava alcun accantonamento ma si fornisce informativa in bilancio). In definitiva il concetto di "accantonamento" previsto dallo IAS 37 assorbe sia i fondi per oneri che i fondi per rischi. In entrambi i casi si tratta di "passività probabili", anche se il principio nazionale utilizza il termine "fondi rischi" come sinonimo di "passività potenziali".

La differenza terminologica non comporta dunque differenti trattamenti contabili, atteso che per lo IAS 37 sia i fondi per oneri che quelli per rischi sono classificati tra le passività probabili con conseguente obbligo di rilevazione degli specifici accantonamenti. Infatti per le "passività probabili" occorre effettuare un accantonamento mentre per le "passività possibili" occorre solo fornire adeguata informativa nelle note al bilancio senza effettuare un accantonamento. Anche con riferimento alle passività remote vi è coincidenza tra l'impostazione nazionale e quella internazionale dal momento che non occorre effettuare alcun accantonamento né fornire adeguata informativa nelle note al bilancio.

3.2. Presupposti per la rilevazione in bilancio

Lo IAS 37 stabilisce che un accantonamento deve essere rilevato quando:

- un'impresa ha un'obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
- è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione; e
- può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.

Un accantonamento deve essere rilevato in bilancio tra le passività solo quando le condizioni sopra elencate sono soddisfatte (IAS 37, 14).

3.2.1. Obbligazione attuale

Un'obbligazione attuale è una passività che esiste alla data di riferimento del bilancio. Pertanto, non possono essere rilevati in bilancio accantonamenti per i costi che verranno sostenuti per l'attività futura.

Un'obbligazione attuale è, infatti, il risultato di un evento passato.

Un'obbligazione attuale può essere legale o implicita.

Un'obbligazione legale trae origine da:

- un contratto (tramite le proprie clausole esplicite o implicite);
- la normativa²⁵; o
- altre disposizioni di legge.

Un'obbligazione implicita deriva da operazioni poste in essere da un'impresa che:

- ha reso noto ad altre parti tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetterà determinate responsabilità; e
- come risultato, ha fatto sorgere nei terzi la valida aspettativa che onorerà i propri impegni.

Lo IAS 37 precisa che un evento passato che comporta un'obbligazione attuale è denominato con il termine vincolante (IAS 37, 17). Un evento vincolante passato è definito dal principio come un fatto per il quale l'impresa non ha alcuna realistica alternativa tranne quella di adempiere l'obbligazione.

Questo si può verificare:

- nei casi in cui l'adempimento dell'obbligazione può essere reso esecutivo da una norma di legge (obbligazione legale); oppure
- nei casi in cui l'impresa, mediante operazioni poste in essere, ha fatto sorgere nei terzi la valida aspettativa che estinguerà l'obbligazione (obbligazione implicita).

Per un'impresa è solitamente agevole valutare se esiste un'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio. Nelle rare circostanze in cui questo non fosse possibile, la stessa impresa deve valutare, sulla base delle informazioni disponibili, se è *“più verosimile piuttosto che il contrario”*, l'esistenza di una tale obbligazione²⁶ (IAS 37, 15). In altre parole, lo IAS 37 in questi casi introduce un criterio di probabilità per verificare la sussistenza di tale condizione.

Pertanto, sulla base di tali informazioni:

- nei casi in cui è *“più verosimile piuttosto che il contrario”* che esista un'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, l'impresa (se vengono soddisfatte le condizioni per la rilevazione) rileva un accantonamento; e

²⁵ Si ritiene riconducibile alla fattispecie dell'obbligazione legale derivante dalla normativa anche l'ipotesi di disegno di legge la cui emanazione, entro breve termine, sia pressoché certa (in tal senso, cfr. IAS 37, Appendice C, Esempio 2A). In molti casi sarà tuttavia impossibile essere virtualmente certi dell'emanazione di una nuova norma sino a quando questa non viene emanata e pertanto non si è in presenza di un'obbligazione legale (IAS 37, 22). Non sussiste inoltre un'obbligazione legale quando vi è la mera presentazione di un disegno di legge o anche il suo permanere in una fase iniziale dell'iter legislativo.

²⁶ Ad esempio, in un causa legale può essere contestato o che alcuni fatti si siano realmente verificati o che i medesimi fatti abbiano comportato un'obbligazione attuale. In tale caso l'entità deve determinare se, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili (incluse le opinioni degli esperti), esiste alla data di riferimento del bilancio un'obbligazione attuale. Le informazioni considerate includono ogni informazione aggiuntiva fornita da fatti verificatisi dopo la data di riferimento del bilancio.

- nei casi in cui è “più verosimile piuttosto che il contrario” che non esista nessuna obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, l’impresa fornisce informativa di una passività potenziale, a meno che la probabilità di impiegare risorse atte a produrre benefici economici sia remota (IAS 37, 16).

3.2.2. Probabile impiego di risorse

Per quanto riguarda la seconda condizione (probabilità dell’impiego di risorse per adempiere all’obbligazione), lo IAS 37 prevede che l’impiego di risorse risulta probabile quando “è più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario, cioè la probabilità che il fatto si verificherà è maggiore della probabilità che il fatto non si verificherà” (IAS 37, 23). Da un punto di vista pratico, tale situazione sussiste quando vi è il 51% di probabilità che vi sarà l’impiego delle risorse finanziarie per adempiere l’obbligazione.

Nel caso in cui, alla data di riferimento del bilancio esiste un’obbligazione attuale, ma non è probabile l’impiego delle risorse finanziarie per adempiere tale obbligazione (in quanto il redattore del bilancio stima che la probabilità dell’evento sia inferiore al 50%), si è in presenza di una passività potenziale a tale data, per la quale non è necessario rilevare un accantonamento ma occorre fornire adeguata informativa nelle note esplicative (cfr. par. 3.10).

3.2.3. Stima attendibile

Sempre con riferimento alle condizioni necessarie affinché possa essere rilevato un accantonamento, occorre che l’obbligazione da adempiere, possa essere stimata attendibilmente. “L’uso di stime è una parte essenziale nella redazione del bilancio e non ne intacca l’attendibilità. Ciò è particolarmente vero nel caso degli accantonamenti che, per loro natura, sono più incerti delle altre poste di bilancio” (IAS 37, 25).

Ne deriva che, l’importo accantonato in bilancio deve rappresentare la migliore stima dell’onerare necessario per estinguere l’obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui non è possibile effettuare una stima attendibile, si è in presenza di una passività che non può essere attendibilmente determinata e che pertanto si qualifica come passività potenziale (cfr. par. 3.10).

Di seguito si presentano alcuni esempi²⁷ mediante i quali è possibile chiarire, a seconda della tipologia di passività, quando è necessario rilevare in un bilancio un accantonamento al rispetto delle condizioni sopraindicate (esistenza di un’obbligazione attuale, probabile impiego di risorse finanziarie e stima attendibile dell’obbligazione attuale).

²⁷ Cfr. IAS 37, Appendice C.

Esempio 1 - Garanzie su prodotti

Un'impresa manifatturiera, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, offre una garanzia sui prodotti venduti. Alla luce delle clausole del contratto di vendita del prodotto, l'impresa si obbliga a riparare o sostituire i prodotti che risultino difettosi nei tre anni successivi alla data della vendita, tramite riparazione o sostituzione. Sulla base dell'esperienza passata, è probabile (cioè è più verosimile piuttosto che il contrario) che verranno avanzati dei reclami per i prodotti venduti in garanzia.

- Obbligazione attuale quale risultato di un evento vincolante passato - L'evento che può comportare l'obbligazione è la vendita dei prodotti in garanzia; si tratta di una obbligazione di tipo legale.
- Impiego di risorse atte a produrre benefici economici connesso all'adempimento - Probabile per le garanzie complessivamente considerate.
- Conclusione - Viene rilevato un accantonamento in base alla migliore stima dei costi per riparare o sostituire i prodotti in garanzia venduti prima della data del bilancio.

Esempio 2 - Politiche di rimborso

Un magazzino di vendita al dettaglio adotta una politica di rimborsi sugli acquisti di clienti non soddisfatti, anche se non è legalmente obbligato a farlo. La sua politica di rimborsi è nota al pubblico.

- Obbligazione attuale come risultato di un evento vincolante passato - L'evento vincolante è la vendita del prodotto, il quale dà luogo ad un'obbligazione implicita poiché la modalità di gestione del magazzino ha creato, presso i suoi clienti, la valida aspettativa che verranno rimborsati nel caso non fossero soddisfatti.
- Impiego di risorse atte a produrre benefici economici connesso all'adempimento - Probabile; una certa percentuale di prodotti viene restituita per il rimborso.
- Conclusione - Si rileva un accantonamento in base alla migliore stima dei costi che saranno sostenuti per effettuare i rimborsi.

Esempio 3 - Chiusura di una divisione aziendale (nessuna attuazione prima della data di bilancio)

In data 1° dicembre 2006 il consiglio di amministrazione di un'impresa ha deciso di chiudere una divisione aziendale. Prima della data di bilancio (31 dicembre 2006) la decisione non viene comunicata a nessuna delle parti coinvolte e non si è dato alcun avvio al progetto.

- Obbligazione attuale come risultato di un fatto vincolante passato - Non si è verificato alcun evento vincolante e, di conseguenza, non si ha alcuna obbligazione. Infatti, non sussiste alcuna obbligazione attuale, legale o implicita, dato che, prima della data di bilancio, non è stata fatta alcuna comunicazione ai terzi, né è stato avviato il progetto di chiusura.
- Conclusione - Non viene rilevato alcun accantonamento.

Esempio 4 - Chiusura di una divisione aziendale (comunicazione/attuazione prima della data di bilancio)

In data 1° dicembre 2006, il consiglio di amministrazione di un'impresa ha deciso di chiudere una divisione aziendale che produceva un particolare prodotto. In data 10 dicembre 2006 è stato approvato dal consiglio un dettagliato programma di chiusura del settore, sono state inviate lettere ai clienti per avvertirli di reperire una fonte alternativa di fornitura e la notizia del sopravvenuto eccesso di personale è stata comunicata al personale stesso della divisione aziendale.

- Obbligazione attuale come risultato di un fatto vincolante passato - L'evento vincolante è la comunicazione ai clienti ed ai dipendenti della decisione che dà luogo ad un'obbligazione implicita da tale data, poiché ciò crea una valida aspettativa che la divisione aziendale sarà chiusa.
- Impiego di risorse atte a produrre benefici economici connesso all'adempimento - Probabile.
- Conclusione - Viene rilevato un accantonamento al 31 dicembre 2006 in base alla migliore stima dei costi di chiusura della divisione.

Esempio 5 - Vertenza legale

Nel 2006, viene accertato l'inquinamento ambientale provocato da un'impresa operante nel settore chimico. Nel corso dello stesso anno, si avviano procedimenti legali che iniziano con la richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'impresa, la quale contesta qualsiasi responsabilità. Tuttavia, sino alla data di approvazione del bilancio (31 dicembre 2006), i legali della società non ritengono probabile che questa sarà giudicata responsabile. L'anno successivo, in sede di stesura del bilancio per l'anno che si conclude al 31 dicembre 2007, gli stessi legali ritengono che, sulla base degli sviluppi della vertenza, è probabile che l'impresa verrà giudicata responsabile per l'inquinamento ambientale da essa provocato.

Al 31 dicembre 2006:

- Obbligazione attuale come risultato di un evento vincolante passato - Sulla base delle informazioni disponibili quando il bilancio è stato approvato, non vi era alcuna obbligazione attuale risultante da eventi passati.
- Conclusione - Non viene rilevato alcun accantonamento. In questa fase, la passività è da ritenersi una passività potenziale, a meno che la probabilità di qualsiasi fuoriuscita di risorse sia considerata remota.

Al 31 dicembre 2007:

- Obbligazione attuale come risultato di un fatto vincolante passato - Sulla base delle conoscenze disponibili, esiste un'obbligazione attuale, risultante da eventi passati.
- Impiego di risorse atte a produrre benefici economici connesso all'adempimento - Probabile.
- Conclusione - Viene rilevato un accantonamento in base alla migliore stima dell'importo necessario per adempiere l'obbligazione.

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

A differenza della disciplina contabile nazionale, lo IAS 37 prevede che l'accantonamento non possa essere iscritto se non esiste una obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, legale o implicita, quale risulta da un evento passato. In tal senso, per esempio, i fondi per oneri "manutenzione ciclica" e "copertura perdite di società partecipate", previsti dal principio contabile nazionale n. 19, non sono iscrivibili in base ai principi contabili internazionali, a meno che siano soddisfatte tutte le condizioni per rilevare un accantonamento.

3.3. Rilevazione in bilancio

Se sono rispettate le condizioni per la rilevazione in bilancio sopraindicate, un accantonamento è iscritto tra le passività dello stato patrimoniale mediante la seguente scrittura contabile:

Quota di accantonamento (CE)	a	Accantonamento (Fondo) (SP, Passivo)	xxx
<i>Rilevazione di un accantonamento tra le passività</i>			

3.4. Classificazione in bilancio

Per quanto riguarda la classificazione degli accantonamenti (fondi) tra le passività dello stato patrimoniale si deve far riferimento alle disposizioni contenute nello IAS 1, *Presentazione del bilancio*.

In particolare, lo IAS 1 prevede che:

- tra le voci del contenuto minimo dello stato patrimoniale siano compresi anche gli accan-

tonamenti (IAS 1, 68);

- occorre distinguere gli accantonamenti in passività correnti o passività non correnti, a seconda che l'adempimento dell'obbligazione sia previsto entro il normale ciclo operativo o entro i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio²⁸.

Più precisamente:

- gli accantonamenti legati al ciclo operativo dell'impresa (ad esempio, gli accantonamenti relativi al lavoro e agli altri costi operativi) sono classificati come passività correnti quando l'adempimento dell'obbligazione è previsto entro il normale ciclo operativo, indipendentemente dal fatto che il loro adempimento avverrà oltre i dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- gli accantonamenti non legati al ciclo operativo dell'impresa (ad esempio, gli accantonamenti per ristrutturazioni, per contenziosi legali, per fondi ambientali) sono classificati tra le passività dello stato patrimoniale a seconda della data in cui è previsto l'adempimento dell'obbligazione.

Pertanto, se l'adempimento è previsto:

- entro i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, l'accantonamento rientra tra le passività correnti;
- oltre i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, l'accantonamento rientra tra le passività non correnti.

Per gli accantonamenti che comprendono sia importi che ci si aspetta di regolare (a) entro i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio e (b) oltre i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, l'impresa deve indicare l'importo che si prevede regolare oltre dodici mesi (IAS 1, 52).

Le passività rilevate nello stato patrimoniale di un bilancio redatto in conformità agli IFRS si presentano come segue²⁹:

28 Una passività deve essere classificata come corrente quando soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) è previsto che sia estinta nel normale corso del ciclo operativo di un'entità;
- b) è posseduta principalmente con la finalità di essere negoziata;
- c) deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di bilancio; o
- d) l'entità non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di bilancio.

Tutte le altre passività devono essere classificate come non correnti (IAS 1, 60).

29 Cfr. IAS 1, Esempi illustrativi.

	2007	2006
<u>PASSIVITA'</u>		
Passività non correnti		
Finanziamenti a lungo termine	X	X
Imposte differite	X	X
Debiti a lungo termine	X	X
Accantonamenti (o fondi rischi e oneri) a lungo termine	X	X
	<hr/>	<hr/>
	X	X
Passività correnti		
Debiti commerciali e diversi	X	X
Finanziamenti a breve termine	X	X
Quota corrente finanziamenti a lungo termine	X	X
Imposte correnti	X	X
Accantonamenti (fondi rischi e oneri) a breve termine	X	X
	<hr/>	<hr/>
	X	X
Totale Passivo	X	X

Si noti che lo IAS 1 ammette la possibilità di effettuare delle sotto-classificazioni delle voci esposte nello schema di stato patrimoniale (ad esempio la voce “accantonamenti”) o direttamente nello schema di stato patrimoniale o nelle note esplicative (IAS 1, 74).

In genere, considerata la sinteticità degli schemi di un bilancio conforme agli IFRS³⁰, tali sotto-classificazioni sono effettuate generalmente nelle note esplicative.

Circa le sotto-classificazioni effettuabili sulla voce accantonamenti, lo IAS 1 prevede a titolo esemplificativo una loro possibile distinzione tra accantonamenti per benefici ai dipendenti e altre voci (IAS 1,75).

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

In linea con le disposizioni dello IAS 1, relative alla presentazione dello schema di stato patrimoniale, gli accantonamenti (fondi rischi e oneri) devono essere esposti suddividendoli tra passività correnti e non correnti, a seconda della data in cui è previsto l'adempimento della relativa obbligazione. Inoltre, tenuto della sinteticità con cui si presentano gli schemi di bilancio redatti in conformità gli IFRS, le tipologie di accantonamenti sono generalmente presentate nelle note esplicative e non nello schema di stato patrimoniale.

A differenza di quanto previsto dallo IAS 1, lo schema di stato patrimoniale redatto in conformità all'art. 2424, cod. civ, prevede una struttura rigida e analitica dello schema. Pertanto, i fondi rischi e oneri devono essere esposti nello schema (voce B del passivo), a seconda che si tratti di: fondi di quiescenza e obblighi simili, fondo imposte (anche differite), e altri fondi. In sostanza la norma individua due tipologia di fondi per quali vi è l'obbligo di presentazione nello schema di stato patrimoniale.

In termini di classificazione, la maggior parte degli accantonamenti troverà collocazione generalmente nelle passività correnti dello stato patrimoniale, in quanto connessi al normale ciclo operativo dell'impresa; tuttavia, per gli accantonamenti non legati al ciclo operativo (ad es. contenziosi legali) sarà necessario individuare la prevista data di adempimento dell'obbligazione che, se presente oltre 12 mesi, comporterà la classificazione del fondo nell'ambito delle passività non correnti dello stato patrimoniale. Si precisa, comunque, che alcune tipologie di fondi, ad esempio per imposte differite, per loro natura, troveranno collocazione nell'ambito delle passività non correnti.

Per quanto riguarda l'iscrizione del costo nel conto economico, le norme del codice civile (art. 2425, cod. civ.) prevedono due distinte voci di costo a seconda che si tratti di accantonamenti al fondo oneri o al fondo rischi. Considerato che nello IAS 37 manca la distinzione tra fondi oneri e fondi rischi, lo stanziamento nel conto economico avviene mediante una generica voce di costo.

³⁰ Cfr. Fondazione Luca Pacioli, *La composizione di un bilancio IAS: stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle variazioni del patrimonio netto (IAS 1)*, documento n. 19 del 6 novembre 2003.

3.5. Criteri di valutazione

Ai fini della valutazione degli accantonamenti, l'importo rilevato come accantonamento deve rappresentare "la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all'obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio" (IAS 37, 36).

La migliore stima dell'importo stanziato e accantonato è rappresentata dall'ammontare che un'impresa ragionevolmente sosterebbe per adempiere l'obbligazione alla data di riferimento del bilancio ovvero per trasferirla a terzi, a quella data. Tale stima è effettuata sulla base del giudizio maturato dalla direzione aziendale, integrato da esperienze di operazioni simili e, in alcuni casi, dalle relazioni di periti indipendenti. Tra le informazioni che possono influenzare la stima dell'importo da stanziare in bilancio vi sono anche le informazioni che derivano da fatti verificatisi dopo la data di riferimento del bilancio (IAS 37, 38).

I criteri per la stima di un accantonamento differiscono a seconda delle diverse circostanze in cui si trova ad operare l'impresa.

Se l'accantonamento coinvolge un vasto numero di elementi (ad esempio, accantonamento per la riparazione di prodotti difettosi), l'obbligazione viene stimata ponderando le probabilità associate a tutti i possibili risultati. Tale metodo statistico di stima è definito "valore atteso". L'accantonamento sarà, perciò, differente a seconda del fatto che la probabilità di una perdita per un dato ammontare sia, per esempio, 60 per cento o 90 per cento. Nel caso in cui vi sia una serie continua di possibili risultati, e ciascun punto in questa serie abbia le medesime probabilità di verificarsi di un altro, si adotta la stima media.

Esempio 6 - Accantonamenti per riparazione dei difetti di fabbricazione

Una società vende beni garantendo ai clienti la copertura dei costi di riparazione per qualsiasi difetto di fabbricazione che si manifesti negli otto mesi successivi all'acquisto. Se venissero rinvenuti piccoli difetti in tutti i prodotti venduti, i costi di riparazione sarebbero pari a € 400.000. Se invece, venissero rinvenuti difetti più ingenti in tutti i prodotti venduti, i costi di riparazione sarebbero pari a € 900.000.

L'esperienza passata della società e le aspettative future, indicano che, per l'anno successivo, il 60 per cento dei beni venduti non presenterà difetti, il 30 per cento dei beni venduti presenterà piccoli difetti e il 10 per cento dei beni venduti presenterà, invece, grandi difetti.

Pertanto, sulla base della situazione appena descritta, la società stima il valore atteso dei costi di riparazione (obbligazione attuale) in € 210.000.

Calcolo del valore atteso dei costi di riparazione:

grandi difetti	€ 900.000 x 0,1	=	90.000
piccoli difetti:	€ 400.000 x 0,3	=	120.000
nessun difetto:	€ 0 x 0,6	=	0
Totale		=	210.000

Alla data di riferimento del bilancio, la società rileva tra le passività correnti un accantonamento di € 210.000.

Se l'accantonamento riguarda invece un singolo elemento (ad esempio, una vertenza legale), il risultato individuale più probabile rappresenta generalmente la miglior stima della passività.

Si noti che un accantonamento è determinato al lordo delle imposte, dal momento che gli effetti fiscali dell'accantonamento sono disciplinati dallo IAS 12, *Imposte sul reddito*.

3.5.1. Fattori che influenzano la stima

Lo IAS 37 individua tre fattori in grado di influenzare la stima dell'importo da accantonare per adempiere l'obbligazione:

- i rischi e le incertezze;
- gli eventi futuri; e
- il valore attuale del denaro.

Per quanto riguarda i *rischi* e le *incertezze* che circondano molti fatti e circostanze, essi vanno tenuti in considerazione nella stima dell'accantonamento.

Dal momento che i rischi determinano la variabilità del risultato, ad una variazione del rischio può corrispondere un aumento dell'importo da accantonare. Inoltre, occorre particolare cautela per pervenire ad una stima in condizioni di incertezza, in modo tale da non sotto-stimare o sovrastimare l'importo dell'accantonamento. E' necessaria in ogni caso adoperare particolare attenzione per evitare di effettuare doppie rettifiche dovute al rischio e all'incertezza con conseguente sovrastima di un accantonamento (IAS 37, 42-44).

Anche gli *eventi futuri* possono condizionare l'ammontare richiesto per adempiere l'obbligazione e pertanto devono essere riflessi nella stima di un accantonamento se vi è una ragionevole certezza circa il loro verificarsi.

Eventi futuri che possono influenzare la stima di un accantonamento sono:

- un cambiamento tecnologico che comporti una probabile riduzione dei costi relativi alla bonifica di un insediamento al termine della sua vita utile; l'importo rilevato riflette la ragionevole previsione di osservatori tecnicamente qualificati e obiettivi che tengano conto di tutte le circostanze che saranno a disposizione della tecnologia al momento della bonifica;
- la favorevole conclusione di un procedimento civile che potrebbe determinare l'eliminazione o la rettifica di un accantonamento già effettuato per cause legali;
- l'effetto di una nuova normativa la cui emanazione è virtualmente certa. E' necessario dunque che vi sia evidenza sull'oggetto della normativa e sul fatto che siano virtualmente certe l'emanazione e l'attuazione di tale normativa nei tempi dovuti³¹.

Ovviamente, tutte le valutazioni effettuate dalla società circa gli eventi futuri devono essere effettuate sulla base di informazioni sufficientemente obiettive (IAS 37, 48-50).

Con riferimento al *valore attuale del denaro*, lo IAS 37 precisa che, "laddove l'effetto del valore attuale del denaro è un aspetto rilevante, l'importo di un accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l'obbligazione".

In altre parole, se l'effetto del valore attuale del denaro è significativo, occorre attualizzare, alla data di riferimento del bilancio, l'ammontare dell'accantonamento ovvero l'importo che sarà necessario pagare in futuro per adempiere l'obbligazione. Il principio richiede che l'attualizzazione venga effettuata quando l'effetto è significativo, mentre deve essere evitata qualora esso non lo sia.

³¹ In molte circostanze non esisterà un'evidenza sufficientemente oggettiva finché la nuova normativa verrà emanata.

Pertanto, in linea generale, gli accantonamenti effettuati per adempiere ad obbligazioni non correnti necessitano maggiormente di essere attualizzati rispetto a quelli effettuati per l'obbligazioni di tipo corrente. Da punto di vista pratico, tutti gli accantonamenti devono essere attualizzati quando il valore attuale del denaro è significativo, a meno che la scadenza nell'adempimento dell'obbligazione è sconosciuta; in questo caso infatti sarebbe impossibile procedere al calcolo del valore attualizzato dell'accantonamento³².

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Con riferimento ai criteri di valutazione di un accantonamento, non vi sono sostanziali differenze tra la disciplina contabile nazionale ed i principi contabili internazionali; in entrambi i casi, si parla della migliore stima dell'importo necessario per adempiere l'obbligazione, effettuata dalla direzione aziendale, anche sulla scorta di esperienze trascorse ed eventualmente del giudizio di esperti.

Tuttavia, rispetto al principio nazionale, lo IAS 37 fornisce indicazioni maggiormente analitiche, prevedendo che la stima sia influenzata da: a) rischi e incertezze; b) eventi futuri; c) valore attuale del denaro.

Con particolare riferimento all'attualizzazione, lo IAS 37, prevede che, qualora l'effetto del valore attuale del denaro costituisca un aspetto rilevante, l'importo dell'accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si prevede saranno necessarie per adempiere l'obbligazione. L'attualizzazione che, secondo i principi contabili nazionali è espressamente richiesta per i debiti ed i crediti, non lo è per i fondi per rischi e oneri, rispetto ai quali in Italia, non è prassi abituale, rilevarne l'evidenza.

Il principio contabile nazionale OIC 19 prevede in un solo caso la possibilità di attualizzare l'importo di un accantonamento: quando vi è un aumento dei costi dovuto a previsioni di inflazione. Lo IAS 37 obbliga sempre ad attualizzare gli importi necessari per adempiere l'obbligazione, se è rilevante l'effetto del valore attuale del denaro, indipendentemente dalle previsioni di inflazione.

E' da notare tuttavia che l'obbligo generale di attualizzare i fondi rischi e oneri secondo la disciplina contabile nazionale può essere ricavato indirettamente dalla lettura dello OIC 19; il principio prevede infatti l'attualizzazione per i debiti, con scorporo degli interessi finanziari impliciti. La regola per i debiti potrebbe estendersi dunque anche ai fondi.

Cenni sul concetto di attualizzazione

La nozione di attualizzazione è legata al concetto che uno stesso capitale finanziario ha valori diversi in tempi diversi. Nella matematica finanziaria vige infatti il principio di "equivalenza finanziaria" secondo cui due capitali disponibili in tempi diversi si dicono finanziariamente equivalenti al tasso "i" se i loro valori, calcolati ad una stessa scadenza, con legge di capitalizzazione composta al tasso "i", sono uguali.

La matematica finanziaria esprime il processo di attualizzazione mediante la seguente formula:

$$VA = C / (1 + i)^n$$

ovvero

$$VA = C \times (1 + i)^{-n}$$

dove:
 C = capitale o flussi finanziari futuri
 VA = valore attuale
 i = tasso di attualizzazione
 1/(1+i)ⁿ oppure (1+i)⁻ⁿ = coefficiente di attualizzazione

Esempio

Un capitale di euro 5.000 al tempo 7 è equivalente ad un ammontare di 3.331,71 al tempo 1 utilizzando un tasso di attualizzazione di periodo pari al 7%. E' invece equivalente a 2.981,33 al tempo 1 con un tasso di attualizzazione pari al 9%. In sintesi:
 5.000 x (1 + 0,07)⁷ = 5.000 x 0,5962 = 2.981,33
 5.000 x (1 + 0,09)⁷ = 5.000 x 0,6663 = 3.331,71

Esempio

Al 31.12.07 (data di riferimento del bilancio) il valore attuale di una passività 7.567 da pagarsi al termine dell'esercizio 2010 con un tasso di attualizzazione del 12% è pari a 5.386,04. Infatti:
 VA = 7.567 / (1 + 0,12)³ = 7.567 x 0,711 = 5.386,04

Nell'ipotesi di attualizzazione di un accantonamento l'importo iscritto in bilancio aumenta in ciascun esercizio per considerare l'effetto della variabile temporale; in questo caso, l'incremento è attribuito, nel conto economico, agli interessi passivi.

³² Cfr. B.J. Epstein - E.K. Jermakowicz, IFRS 2007, Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, Wiley, 2007.

Pertanto, considerato che l'importo da accantonare è “rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l'obbligazione”, l'accantonamento è calcolato in base alla seguente formula:

$$VA = C / (1 + i)^n \text{ ovvero } VA = C \times (1 + i)^{-n}$$

VA = valore attuale dell'obbligazione alla data di riferimento del bilancio (rappresenta l'importo da iscrivere in bilancio come accantonamento)

C = esborso finanziario necessario per l'adempimento dell'obbligazione alla scadenza ovvero spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l'obbligazione

i = tasso di attualizzazione

Nel calcolo dell'accantonamento il redattore del bilancio è chiamato dunque a stimare sia l'esborso necessario per adempiere l'obbligazione sia il tasso di attualizzazione.

Lo IAS 37 prevede che debba essere scelto un tasso di attualizzazione al lordo delle imposte; esso deve riflettere le valutazioni correnti di mercato del valore attuale del denaro e i rischi specifici connessi alla passività. Tuttavia, se di tali rischi si è tenuto conto nella determinazione delle spese che si suppone saranno necessarie per l'adempimento dell'obbligazione, il principio precisa che tali rischi non siano considerati nel determinazione del tasso (IAS 37, 47).

Esempio 7 - Attualizzazione del valore di un accantonamento

Al 31 dicembre 2007 l'impresa X ha in corso una causa legale che gli avvocati sono convinti non possa essere vinta. Si stima pari a € 1.200 la somma che l'impresa X prevede di pagare alla fine del 2009. Tenuto conto di tali informazioni, l'impresa rileva tra le passività un accantonamento nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007.

L'importo dell'accantonamento da iscrivere in bilancio è stimato attualizzando l'ammontare dell'esborso che presumibilmente sarà effettuato nel 2009 (€ 1.200) ad un tasso annuo di attualizzazione del 4,5%.

Il valore attuale della passività negli esercizi 2007, 2008 e 2009 si ottiene moltiplicando il coefficiente di attualizzazione (ovvero $1/(1+i)^n$) per l'importo che dovrà essere pagato nel 2009 (€ 1.200).

	Coefficiente di attualizzazione $1/(1+i)^n$	Valore attuale della passività da iscrivere nello stato a conto economico	Oneri finanziari da rilevare	Flussi finanziari da pagare
2007	0.9157	1.099 (*)	0	0
2008	0.9569	1.148 (**)	49	0
2009	1.0000	1.200 (***)	52	1.200

(*) $1.200 \times [1/(1+0,045)^2] = 1.200 \times 0.9157 = 1.099$

(**) $1.200 \times [1/(1+0,045)^1] = 1.200 \times 0.9569 = 1.148$

(***) $1.200 \times [1/(1+0,045)^0] = 1.200 \times 1 = 1.200$

Anno 2007

Al 31 dicembre 2007, la società iscrive un accantonamento per un ammontare pari € 1.099 (valore attuale di € 1.200, attualizzato al 4,5% per due anni). L'accantonamento è rilevato tra le passività non correnti dello stato patrimoniale; in contropartita è rilevato un costo nel conto economico tra gli oneri della gestione operativa.

Costo (CE)	a	Accantonamento per spese legali (SP, passivo non corrente)	1.099
------------	---	--	-------

Anno 2008

Al 31 dicembre 2008, l'accantonamento deve essere esposto per un ammontare pari a € 1.148 (valore attuale di € 1.200, attualizzato al 4,5% per un anno). L'incremento di € 49 deve essere contabilizzato come onere finanziario nel conto economico. Nel bilancio 2008 l'importo dell'accantonamento stanziato nel passivo aumenta, in ragione dello 4,5%, per tener conto dell'effetto temporale. (segue)

Oneri finanziari (CE)	a	Accantonamento per spese legali (SP, passivo corrente)	49
-----------------------	---	---	----

Anno 2009

Al 31 dicembre 2009, l'accantonamento deve essere esposto per un ammontare pari a € 1200 che corrisponde al flusso di cassa previsto per adempiere all'obbligazione. L'incremento di € 52 deve essere contabilizzato come onere finanziario nel conto economico. Nel bilancio 2009 l'importo dell'accantonamento stanziato nel passivo aumenta, in ragione dello 4,5%, per tener conto dell'effetto temporale.

Oneri finanziari (CE)	a	Accantonamento per spese legali (SP, passivo corrente)	52
-----------------------	---	---	----

Alla stessa data, si adempie l'obbligazione e si "storna" l'accantonamento dallo stato patrimoniale.

Accantonamento per spese legali (SP, passivo corrente)	a	Banca	1.200
--	---	-------	-------

3.6. Utilizzi e rettifiche

Gli accantonati devono essere riesaminati a ogni data di riferimento del bilancio ed eventualmente rettificati per riflettere la migliore stima corrente (IAS 37, 59). Pertanto, se da tale riesame emerge che la nuova stima dell'accantonamento risulta differente rispetto all'importo precedentemente accantonato, l'accantonamento deve essere adeguato alla nuova stima.

Ne deriva che, se la nuova stima dell'ammontare da accantonare risulta:

→ superiore all'accantonamento già effettuato, contabilmente si rileva:

Costo (CE)	a	Accantonamento (SP, Passivo)	xxx
------------	---	---------------------------------	-----

→ inferiore all'accantonamento già effettuato, contabilmente si rileva:

Accantonamento (SP, Passivo)	a	Provento (CE)	xxx
---------------------------------	---	---------------	-----

Se non risulta più probabile l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione, l'accantonamento deve essere stornato per l'intero ammontare (IAS 37, 59) in quanto non sussistono più le condizioni per la rilevazione di un accantonamento (cfr. par. 3.2.). La scrittura contabile è la seguente:

Accantonamento (SP, Passivo)	a	Provento (CE)	xxx
---------------------------------	---	---------------	-----

Si precisa inoltre che, secondo quanto previsto dallo IAS 10 “Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio”³³, se un fatto interviene dopo la chiusura dell'esercizio (ovvero durante formazione del bilancio) e tale fatto si riferisce ad un evento per il quale era stato creato un accantonamento alla chiusura dell'esercizio, esso influenza la stima dell'accantonamento effettuato e pertanto occorre procedere a rettificare l'ammontare dell'accantonamento nel bilancio in chiusura.

In base allo IAS 10, tale fatto rientra tra quelli che comportano una rettifica del bilancio; ad esempio, la conclusione, dopo la data di riferimento del bilancio, di una causa legale che conferma che l'impresa aveva un'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio.

Se invece, dopo la chiusura dell'esercizio, si verifica un fatto che non si riferisce ad evento che alla data di chiusura dell'esercizio aveva comportato l'iscrizione di un accantonamento, di tale fatto si deve fornire adeguata informativa nelle note esplicative senza procedere a rettificare l'accantonamento (ad esempio, nel caso di un contenzioso legale non conosciuto alla chiusura dell'esercizio).

Per quanto riguarda l'utilizzo di un accantonamento, esso deve essere impiegato solo per quelle spese per le quali fu originariamente iscritto. Infatti, imputare costi a un accantonamento inizialmente rilevato per un altro scopo significherebbe mascherare l'impatto economico di due diversi eventi (IAS 37, 61-62). Pertanto, nel momento in cui le spese per le quali erano stato effettuato l'accantonamento sono sostenute, il corrispondente accantonamento deve essere utilizzato. Contabilmente si rileva la seguente scrittura³⁴:

Accantonamento (SP, Passivo)	a	Debito o Banca (SP, Passivo)	xxx
---------------------------------	---	------------------------------	-----

Esempio 8 - Utilizzo di accantonamenti

Al termine dell'esercizio 2007 un'impresa effettua un accantonamento per una causa legale pari a € 440.000. In data 30 settembre 2008, il contenzioso legale si chiude e l'impresa deve pagare, a titolo di risarcimento danni e spese legali, un ammontare pari a € 430.000. Per fronteggiare tale spesa l'impresa utilizza l'accantonamento precedentemente rilevato nell'esercizio 2007. Contabilmente si rileva quanto segue:

	30.09.08		
Accantonamento per spese legali (SP, passivo)	a	Banca (SP, attivo)	430.000

L'accantonamento precedentemente effettuato (440.000) eccede la somma pagata (430.000) per un importo pari ad € 10.000. Tale importo deve essere stornato, con contropartita la medesima voce che aveva dato luogo all'accantonamento.

	30.09.08		
Accantonamento per spese legali (SP, passivo)	a	Provento (CE)	10.000

³³ Secondo lo IAS 10, i fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio “sono quei fatti, favorevoli e sfavorevoli, che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione del bilancio”. La data di riferimento del bilancio è “la data di chiusura dell'ultimo periodo a cui si riferisce il bilancio o il bilancio intermedio”.

Ai fini della rilevazione in bilancio di tali fatti, lo IAS 10 distingue tra:

- quelli che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio (fatti successivi che comportano una rettifica);
- quelli che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio (fatti successivi che non comportano una rettifica).

³⁴ Da un punto di vista gestionale, è consigliabile aprire conti distinti per ciascun accantonamento in modo da conservare al “memoria contabile” di ciascuno di essi e non commettere errori, successivamente, al momento dell'utilizzo degli stessi.

3.7. Indennizzi

La tematica degli indennizzi riguarda la circostanza in un'impresa trasferisce a terzi l'onere di parte o tutte le spese necessarie per estinguere un'obbligazione, ad esempio stipulando contratti di assicurazione o mediante garanzie dei fornitori. I terzi possono infatti indennizzare gli ammontari sostenuti dall'impresa per adempiere l'obbligazione oppure pagare direttamente gli importi dovuti.

Lo IAS 37 prevede che *“laddove si suppone che una parte o tutte le spese richieste per estinguere un'obbligazione debbano essere indennizzate da terzi, l'indennizzo deve essere rilevato se, e solo se, è virtualmente certo che lo stesso sarà ricevuto se l'impresa adempie l'obbligazione. L'indennizzo deve essere trattato come un'attività separata. L'ammontare rilevato per l'indennizzo non deve eccedere l'ammontare dell'accantonamento. Nel conto economico, il costo relativo ad un accantonamento può essere esposto al netto dell'ammontare rilevato per l'indennizzo (IAS 37, 53 - 54).*

Iscrizione in bilancio degli indennizzi	
Stato patrimoniale	Iscrizione separata come attività
Conto economico	Iscrizione separata come provento o come rettifica dei costi per i quali si procede ad un accantonamento

Le scritture contabili per la rilevazione in bilancio di un indennizzo sono le seguenti:

- in caso di rilevazione al conto economico come provento:

Credito per indennizzi (SP, attivo)	a	Proventi (CE)	xxx
--	---	---------------	-----

- in caso di rilevazione al conto economico come rettifica del costo rilevato per l'accantonamento:

Credito per indennizzi (SP, attivo)	a	Costi per accantonamento (CE)	xxx
--	---	----------------------------------	-----

Lo stesso IAS 37 precisa inoltre che:

- ➔ se l'impresa rimane responsabile in solido per l'intero importo dovuto per adempiere l'obbligazione (ovvero essa deve adempiere l'obbligazione anche se i terzi sono inadempienti), essa deve rilevare una passività per l'intero ammontare e un'attività separata di ammontare pari all'indennizzo atteso se è virtualmente certo che, se l'impresa estingue la passività, l'indennizzo sarà ricevuto (IAS 37, 56);
- ➔ se l'impresa invece non è responsabile in solido per l'intero importo dovuto per adempiere l'obbligazione (ovvero non è responsabile per i costi in oggetto nel caso in cui i terzi non siano in grado di onorare la loro obbligazione), essa non deve iscriverne alcuna passività per fronteggiare tali costi e questi non vengono inclusi nell'accantonamento (IAS 37, 57).

Esempio 9 – Polizza assicurativa

Nell'esercizio 2006, la società X sottoscrive una polizza assicurativa per fronteggiare le spese di riparazione dei prodotti venduti in garanzia che le assicura un rimborso pari al 75% dell'ammontare di tali spese. Si supponga che l'impresa stimi pari a € 100 l'importo da accantonare in bilancio alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, la società X rileva nello stato patrimoniale una passività di 100 e nel conto economico un costo dello stesso ammontare. Contabilmente si rileva quanto segue:

	31.12.06		
Costo per accantonamento (CE)	a	Accantonamento (SP, Passivo)	100

Tuttavia, a fronte di tale passività, la società X deve rilevare anche un'attività d'importo pari all'indennizzo che riceverà dalla compagnia assicuratrice. Tale indennizzo ammonta ad € 75. Nel conto economico, il costo relativo all'accantonamento è esposto al netto dell'ammontare rilevato per l'indennizzo.

	31.12.06		
Credito per indennizzo (SP, Attivo)	a	Costo per accantonamento (CE)	75

Il costo per l'accantonamento per l'esercizio 2006 è pari dunque a € 25 (100 - 75)

La tabella che segue può chiarire meglio le indicazioni fornite dal principio contabile internazionale IAS 37 in tema di indennizzi (IAS 37, appendice A).

Casistica		Rilevazione in bilancio degli indennizzi	Informazioni nelle note esplicative (cfr. par. 3.9.)
Ipotesi 1	La società non ha alcuna obbligazione per la parte di spesa che deve essere indennizzata da terzi	La società non ha alcuna passività in riferimento all'importo da indennizzare; pertanto non deve essere effettuato alcun accantonamento in bilancio	Non viene richiesta alcuna informazione integrativa
Ipotesi 2	L'obbligazione per l'ammontare atteso che deve essere indennizzato resta alla società ed è virtualmente certo che l'indennizzo verrà ricevuto se la società adempie all'obbligazione	L'indennizzo è rilevato come un'attività separata in bilancio d'esercizio e può essere compensato con il relativo costo iscritto in conto economico. L'importo rilevato per l'indennizzo atteso non può eccedere quello dell'accantonamento	L'indennizzo è parte dell'informazione integrativa insieme all'importo rilevato per l'indennizzo
Ipotesi 3	L'obbligazione per l'ammontare atteso che deve essere indennizzato resta alla società; tuttavia l'indennizzo non è virtualmente certo che sarà ricevuto in quanto non è certo se la società dovrà adempiere l'obbligazione	L'indennizzo atteso non è rilevato come una attività separata	Viene indicato l'indennizzo atteso

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Secondo quanto previsto dallo IAS 37, la rilevazione nel conto economico degli indennizzi per rimborsi virtualmente certi può avvenire mediante o l'iscrizione di un provento o esponendo il costo relativo ad un accantonamento al netto dell'ammontare dell'indennizzo.

Al contrario, il documento interpretativo n. 1 del principio contabile nazionale OIC 12 "Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi" prevede che i rimborsi assicurativi debbano essere rilevati sempre come proventi del conto economico ed iscritti o nella voce A.5 "Altri ricavi e proventi" o nella voce E. 20 "Proventi straordinari", a seconda della collocazione del relativo costo o perdita.

3.8. Accantonamenti in situazioni specifiche

Lo IAS 37 prevede specifiche indicazioni in merito alle seguenti tra fattispecie:

- ristrutturazioni;
- perdite operative future;
- contratti onerosi.

3.8.1. Ristrutturazioni

La *ristrutturazione* è un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale che modifica in maniera significativa:

- il campo d'azione di un'attività intrapresa dall'impresa;
- o il modo in cui l'attività è gestita (IAS 37, 10).

Lo IAS 37 individua una serie di situazioni che possono rientrare nella definizione di *ristrutturazione*:

- vendita o chiusura di una linea di prodotto;
- chiusura di stabilimenti aziendali in un paese o area geografica oppure il trasferimento di attività aziendali da un paese o un'area geografica a un altro;
- cambiamento nelle strutture dirigenziali, per esempio eliminazione di una struttura dirigenziale intermedia; e
- significative riorganizzazioni che hanno un effetto rilevante sulla natura e sugli indirizzi strategici delle attività dell'impresa (IAS 37,70).

L'operazione di *ristrutturazione* si configura ogni qual volta l'impresa abbia:

- predisposto un adeguato programma formale per la ristrutturazione³⁵;
- e fatto sorgere nei terzi interessati la valida aspettativa che l'impresa realizzerà la ristrutturazione, in quanto ne ha iniziato la realizzazione o ne ha già comunicato gli aspetti principali ai terzi³⁶.

Se sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui sopra, l'impresa ha un'obbligazione attuale implicita a fronte della quale è chiamata ad effettuare un accantonamento nel passivo alla data di riferimento del bilancio³⁷.

Con riferimento alla quantificazione dell'ammontare da accantonare, esso:

³⁵ Tale programma deve identificare almeno:

- l'attività o la parte di attività interessate;
- le principali unità operative coinvolte;
- la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro;
- le spese che verranno sostenute; e
- il momento in cui il programma sarà attuato (IAS 37, 72).

³⁶ L'evidenza che l'impresa ha iniziato ad attuare un programma di ristrutturazione potrebbe essere fornita, per esempio, dalla rimozione di un impianto, dalla vendita di attività o da una comunicazione al pubblico dei principali aspetti del programma (IAS 37, 73).

³⁷ La decisione della direzione aziendale o dal consiglio di amministrazione di attuare una ristrutturazione, presa prima della data di riferimento del bilancio, non dà luogo automaticamente ad un'obbligazione implicita a tale data, a meno che l'impresa, prima di quella data: (a) abbia iniziato ad attuare il programma di ristrutturazione; o (b) abbia comunicato i principali aspetti del programma di ristrutturazione agli interessati in una maniera sufficientemente analitica a far nascere in loro la valida aspettativa che l'entità attuerà la ristrutturazione (IAS 37, 75).

- include soltanto i costi diretti che sono strettamente connessi con la *ristrutturazione*, che sono quelli da sostenersi necessariamente con la ristrutturazione e quelli non associati con le attività in corso dell'impresa (IAS 37, 80);
- non include le spese di riqualificazione o di ricollocamento del personale in servizio, i costi di marketing e gli investimenti in nuovi sistemi o reti di distribuzione. Tali costi si riferiscono alla condotta futura dell'impresa e non sono passività riconducibili alla ristrutturazione alla data di riferimento del bilancio (IAS 37, 81).

Le perdite operative future identificabili sino alla data di una ristrutturazione non sono incluse nell'accantonamento per la ristrutturazione (cfr. par. 3.8.2), a meno che esse siano correlate ad un contratto oneroso (cfr. par. 3.8.3).

Esempio 10 - Ristrutturazione: chiusura di una divisione aziendale

Ipotesi n. 1: In data 18 dicembre 2006 il consiglio di amministrazione di un'impresa decide di chiudere una divisione aziendale. Di tale decisione, prima della data di chiusura del bilancio (31 dicembre 2006), non viene fatta comunicazione a nessuna delle parti coinvolte; né viene dato inizio all'attuazione del progetto di chiusura.

- Obbligazione attuale come risultato di un fatto vincolante passato - Dal momento che non si è verificato alcun fatto vincolante, non si ha alcuna obbligazione.
- Conclusione - Non si rileva alcun accantonamento.

Ipotesi n. 2: In data 18 dicembre 2006 il consiglio di amministrazione di un'impresa decide di chiudere una divisione aziendale. In data 28 dicembre 2006 viene approvato dal consiglio di amministrazione un dettagliato programma di chiusura della divisione. Pertanto vengono inviate ai clienti delle lettere per avvertirli di cercare un canale alternativo di fornitura; mentre la notizia dell'esuberato di personale viene fatta pervenire al personale della divisione aziendale.

- Obbligazione attuale come risultato di un fatto vincolante passato - Il fatto vincolante è rappresentato dalla comunicazione, fatta ai clienti e ai dipendenti della decisione di chiusura, che dà luogo a un'obbligazione implicita dal momento della comunicazione, dato che nelle terze parti coinvolte sorge la valida aspettativa che la divisione aziendale verrà chiusa.
- Fuoriuscita di risorse economiche connessa all'adempimento - Probabile.
- Conclusione - Viene rilevato un accantonamento sulla base della miglior stima dei costi di chiusura del settore.

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

In base a quanto previsto dallo IAS 37, devono sussistere maggiori e più dettagliati requisiti al fine di poter effettuare degli accantonamenti per ristrutturazioni rispetto a quanto previsto del principio nazionale.

Esistono tuttavia delle differenze tra le due impostazioni.

Lo IAS 37 precisa che è necessario per effettuare un accantonamento per costi di ristrutturazione che sia stato predisposto e formalizzato dalla direzione aziendale un dettagliato programma per la ristrutturazione e sia stata fatta sorgere nei soggetti interessati, la valida aspettativa che l'operazione verrà portata a compimento. Il principio contabile nazionale n. 19, precisa invece che, per effettuare l'accantonamento, è sufficiente che sia stata formalmente presa la decisione di procedere alla ristrutturazione, pur non essendone ancora stata data comunicazione ai soggetti interessati.

Inoltre gli accantonamenti per costi di ristrutturazione, secondo il principio contabile nazionale n. 19 vanno imputati nel conto economico tra gli oneri straordinari, mentre per lo IAS 37, tra i costi operativi.

3.8.2. Perdite operative future

Se un'impresa prevede di avere nell'immediato futuro delle *perdite operative*, non deve rilevare accantonamenti in bilancio, dal momento che, le *perdite operative future* non soddisfano la definizione di passività e non rientrano nelle generali condizioni di rilevazione previste per gli accantonamenti (cfr. par. 3.2). Tali perdite infatti non sono rappresentative di una obbligazione attuale derivante da eventi passati (giacché, per definizione, costituiscono eventi "futuri") alla data di riferimento del bilancio.

Piuttosto, il fatto che si attendano delle perdite operative future è un sentore del fatto che alcune attività produttive potrebbero aver subito una perdita di valore. In tal caso, l'impresa deve verificare che tali attività non abbiano subito una perdita di valore, secondo le disposizioni dello IAS 36, *Riduzione di valore delle attività*, sottoponendo tali attività ad un processo di valutazione per verificare la congruità del valore iscritto in bilancio. Tale processo, prende il nome di *impairment test*.

Esempio 11 - Perdite operative

In data 1° giugno 2006, il CDA di una società ha approvato ed annunciato ai terzi un programma formale per la dismissione di una divisione aziendale. Il management si aspetta di vendere la divisione entro il 31 gennaio 2007. La divisione aziendale è classificata come "gruppo in dismissione", in conformità alle disposizioni del principio contabile internazionale IFRS 5 "Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate". Si ipotizzi inoltre che la divisione produrrà perdite operative per un ammontare stimato di € 250.000 durante il periodo considerato.

Tenuto conto che la dismissione di una divisione aziendale rientra nella definizione di ristrutturazione, al 31 dicembre 2006, il management valuta l'ipotesi di effettuare un accantonamento per ristrutturazione. Tuttavia, il CDA non deve rilevare alcun accantonamento per le perdite operative future derivanti dal possesso della divisione aziendale durante il periodo che precede la vendita (01.01.2006 - 31.01.2007). Eventualmente, può essere effettuato un accantonamento per la ristrutturazione se rispettate determinate condizioni, oggetto di approfondimento nel par. 3.8.3. dedicato alle ristrutturazioni; in ogni caso, le perdite operative future sono escluse dai costi da sostenere per la ristrutturazione.

In altre parole, in caso di dismissione di una divisione (o più in generale di ristrutturazioni), occorre distinguere tra costi relativi a perdite operative future (per i quali non esiste un'obbligazione attuale) e i costi di ristrutturazioni per i quali esiste un'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio. Nel primo caso non deve essere effettuato un accantonamento nel passivo, nel secondo va effettuato un accantonamento solo se soddisfatte determinate condizioni.

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Lo IAS 37, indica chiaramente che non devono essere rilevati accantonamenti per perdite operative future: tale indicazione non è presente nei principi contabili italiani.

Si noti tuttavia che nell'ambito delle tipologie di fondi oneri che possono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale secondo quanto previsto dal principio contabile nazionale OIC 19 rientrano anche i fondi di manutenzione ciclica o periodica.

Tali fondi sono iscritti in bilancio a fronte delle spese di manutenzione ordinaria svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o di ore di servizio maturate in più esercizi su taluni grandi impianti (tipicamente, navi e aeromobili). Essi hanno lo scopo di ripartire, per competenza, il costo di manutenzione che si riferisce ad una usura del bene verificatasi in più esercizi.

Questa tipologia di fondo non rientra nella definizione di accantonamento prevista dallo IAS 37, in quanto assimilabile alla definizione di perdite operative future, per le quali il principio internazionale non prevede la rilevazione di un accantonamento. Tali costi non sono infatti rappresentativi di una obbligazione attuale derivante da eventi passati alla data di riferimento del bilancio.

In sede di prima applicazione ai principi contabili internazionali, devono essere eliminati.

3.8.3. Contratti onerosi

Per contratto oneroso si deve intendere un contratto in cui i costi non discrezionali necessari per adempiere alle obbligazioni assunte superano i benefici economici che si suppone deriveranno dallo stesso contratto. Se la società ha un contratto oneroso, l'obbligazione attuale presente nel contratto deve essere rilevata mediante l'iscrizione di un accantonamento nel passivo.

Per costi non discrezionali s'intendono quei costi i quali riflettono il "costo netto minimo di risoluzione del contratto", cioè il minore tra il costo necessario all'adempimento e qualsiasi risarcimento o penale per inadempienza.

Esempio 12 - Definizione di contratti onerosi

Un'impresa utilizza uno stabilimento, affittato con un contratto di leasing operativo, per lo svolgimento della sua attività produttiva. Nel corso dell'esercizio 2007, l'impresa trasferisce la propria attività produttiva in un nuovo stabilimento. Il contratto di affitto dello stabilimento precedentemente utilizzato continua per i successivi quattro anni, dal momento che non può essere risolto né lo stabilimento può essere subaffittato ad un altro utilizzatore.

Tali circostanze indicano la presenza di un contratto oneroso, in quanto, a fronte del versamento dei canoni di locazione per i successivi quattro anni, l'impresa non riceve alcun beneficio economico. A fronte dell'obbligazione attuale derivante dalla stipula del contratto di leasing operativo, l'impresa rileva un accantonamento nel bilancio 2007, in base alla migliore stima dei pagamenti dell'affitto comunque dovuti

Esempio 13 - Accantonamenti in caso di contratti onerosi

Un'impresa che opera nel campo della distribuzione energetica ha un contratto di acquisto di 1 milione di unità di gas a un prezzo unitario di € 0,23 con un contratto del valore di € 230.000. Il valore di mercato corrente con un contratto simile è di € 0,16 per unità, con un prezzo complessivo di € 160.000.

L'impresa non utilizza il gas nel suo business, ma ha un contratto di vendita a terzi a € 0,18 per unità; inoltre, qualora decidesse di rescindere il contratto, dovrebbe pagare una penale di € 55.000. Tale situazione è indicativa del fatto che ci si trova ad un contratto oneroso, dal momento che i benefici economici (ricavi) del contratto sono pari a € 180.000 a fronte di un costo pari a € 230.000.

Il management deve contabilizzare un accantonamento pari a € 50.000, che è l'ammontare più basso tra l'adempimento del contratto (50.000) e la sua rescissione (55.000).

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Con riferimento ai contratti onerosi, a differenza di quanto previsto dal principio internazionale, non vi è indicazione nel principio contabile nazionale n. 19, riguardo alla necessità di effettuare stanziamenti in relazione a tali contratti.

Vi sono tuttavia alcune indicazioni riguardanti i contratti onerosi nei seguenti principi contabili nazionali:

- nel principio n. 13 "Le rimanenze di magazzino" (paragrafo D.X), in cui è stabilito che, in caso di perdite di ammontare significativo previste su ordini confermati di acquisto, tali perdite devono essere riconosciute al momento in cui sono note in base al principio di prudenza. La rilevazione deve avvenire attraverso la contabilizzazione di apposti fondi del passivo;
- nel principio contabile n. 22 "Conti d'ordine" (par. B.III.b)), che prevede che, qualora in calce allo stato patrimoniale risultano iscritti impegni per i quali si prospetta un sopravvenuto squilibrio fra le prestazioni corrispettive a danno dell'impresa che redige il bilancio, deve essere iscritto in B.3) del passivo dello stato patrimoniale un adeguato fondo rischi. Per il principio della prudenza, invece, non si deve tenere alcun conto dell'ipotesi inversa³⁸.

Alla luce di queste ipotesi ammesse dai principi contabili nazionali, non si rivelano sostanziali differenze rispetto all'impostazione internazionale.

³⁸ Si supponga una vendita, da parte dell'impresa, di merci a termine al prezzo preconcordato di 1.000, in quanto la venditrice aveva la prospettiva di poter eseguire un'obbligazione contrattuale acquistando quelle merci (che ancora non possiede) a 910/930. Se alla data di riferimento del bilancio quel costo di acquisto si prospetta in 1.070, l'impresa dovrà iscriverla alla voce B3) (altri fondi) dello stato patrimoniale, un «fondo rischi per vendite a termine» di 70, per il principio della prudenza.

3.9. Informazioni integrative

Lo IAS 37 richiede che venga data adeguata informativa con riferimento accantonamenti.

L'impresa deve, per ogni classe³⁹ di accantonamenti, evidenziare:

- una breve descrizione della natura dell'obbligazione e la tempistica prevista per l'esborso delle risorse finanziarie;
- un'indicazione delle incertezze relative all'ammontare o alla tempistica di tale esborso. Laddove risulti necessario fornire adeguate informazioni, l'impresa indica le principali ipotesi formulate su fatti futuri, quali ad esempio futuri sviluppi nella tecnologia e nella normativa, che possono influenzare la determinazione delle obbligazioni esistenti; e
- l'ammontare di qualsiasi indennizzo previsto, specificando l'ammontare di ciascuna attività rilevata per l'indennizzo atteso (IAS 37, 85).

In particolare, per ogni classe di accantonamenti, l'impresa deve indicare nelle note esplicative:

- il valore contabile di inizio e fine esercizio;
- gli accantonamenti aggiuntivi effettuati nell'esercizio, inclusi gli aumenti agli accantonamenti esistenti;
- gli importi utilizzati (cioè i costi sostenuti e imputati all'accantonamento) durante l'esercizio;
- gli importi non utilizzati e stornati durante l'esercizio; e
- gli incrementi durante l'esercizio negli importi attualizzati, dovuti al passare del tempo e l'effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione (IAS 37, 84)⁴⁰.

In casi estremamente rari, l'indicazione di alcune o di tutte le informazioni di cui sopra, potrebbe pregiudicare seriamente la posizione della società in una controversia con terzi sulla materia alla base dell'accantonamento. In tali circostanze, l'impresa non ha l'obbligo di fornire queste informazioni, ma deve indicare la natura generale della vertenza, insieme con il fatto che, e il motivo per cui, l'informazione non è stata indicata (IAS 37, 92).

Le informazioni di cui al par. 84 dello IAS 37 possono essere fornite mediante rappresentazioni in forma tabellare.

Presentazione delle informazioni sugli accantonamenti⁴¹				
	Classi di accantonamenti			
	C1	C2	C3	Totale
Valore contabile al 01.01.X1	100	200	300	600
Accantonamenti aggiuntivi	10	10	20	40
Importi utilizzati	(30)	(15)	(20)	(65)
Importi non utilizzati e stornati	(20)	(10)	(5)	(35)
Incrementi negli importi attualizzati dovuti al passare del tempo	5	10	20	35
Effetti del cambiamento del tasso di attualizzazione ed altri	-	-	-	-
Valore contabile al 31.12.X1	65	195	315	575
Deflusso atteso di risorse				
Entro un anno	65	100	200	365
Tra uno e due anni	-	95	100	195
Tra due e tre anni	-	-	15	15
Oltre tre anni	-	-	-	-
Totale accantonamenti	65	195	315	575

³⁹ Nel determinare quali accantonamenti possano essere aggregati per formare una classe, è necessario considerare se la natura degli elementi sia tale da consentire il raggruppamento. Un esempio riguarda gli importi relativi a garanzie: mentre può essere appropriato trattare le garanzie di prodotti differenti come una singola classe di accantonamenti, non sarebbe altrettanto appropriato aggregare gli importi relativi a normali garanzie con gli importi soggetti a procedimenti legali.

⁴⁰ Se qualcuna delle informazioni richieste non è fornita perché non è possibile farlo, tale circostanza deve essere esplicitamente menzionata nelle note (IAS 37, 91).

⁴¹ Cfr. Organismo italiano di contabilità (OIC), "Guida operativa sulla informativa di bilancio prevista per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali", aprile 2007.

Allo scopo di fornire le informazioni richieste dallo IAS 37, è essenziale raggruppare gli accantonamenti in classi. Il principio fornisce alcune indicazioni in tal senso. Secondo lo IAS 37, nel determinare quali accantonamenti possono costituire una classe, occorre far riferimento alla natura degli stessi. Pertanto, se la natura degli elementi considerati è sufficientemente simile, essi possono essere raggruppati e presentati come un'unica classe di accantonamenti (IAS 37, 87). Ad esempio, può essere appropriato raggruppare in un'unica classe gli accantonamenti relativi alla concessione di garanzie su differenti prodotti., ma non sarebbe appropriato trattare come un'unica classe gli importi relativi a normali garanzie e gli importi soggetti a procedimenti legali.

Esempio 14 - Informazioni integrative sugli accantonamenti

Al 31 dicembre 2007, gli accantonamenti si presentano nel modo seguente:

	Bilancio di apertura	Incrementi	Accantonam. utilizzati	Accantonam. inutilizzati e stornati	Bilancio di chiusura
Accantonam. per danni ambientali	1.000.000	900.000	(800.000)	(100.000)	1.000.000
Accantonamenti per premi al personale	2.000.000	1.000.000	(900.000)	-	2.100.000
Accantonamenti per costi di ristrutturazione	1.000.000	500.000	(100.000)	(200.000)	1.200.000
Accantonamenti per cause legali in corso	5.000.000	500.000	(2.000.000)	-	3.500.000
Totale	9.000.000	2.900.000	(3.800.000)	(300.000)	7.800.000

Accantonamenti per danni ambientali: i costi di decontaminazione, relativi a vecchi distretti chimici, sono stati determinati sulla base di periodici accertamenti effettuati da esperti ambientali incaricati dall'impresa.

Accantonamenti per premi al personale: gli accantonamenti per premi al personale rappresentano ammontari addizionali spettanti ai dirigenti, sulla base di disposizioni contrattuali.

Accantonamenti per costi di ristrutturazione: gli accantonamenti per ristrutturazione derivano da una significativa riorganizzazione dell'attività e della struttura del management.

Accantonamenti per cause legali in corso: gli accantonamenti in questione si riferiscono a contenziosi fiscali in corso alla data di riferimento del bilancio

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto

Le informazioni da fornire nelle note esplicate richieste dallo IAS 37 per gli accantonamenti sono sostanzialmente conformi a quelle previste dal principio contabile nazionale OIC 19.

Si rileva tuttavia che lo IAS 37 consente l'omissione di alcune informazioni relative agli accantonamenti, esclusivamente nei casi in cui l'indicazione di tali informazioni potrebbe causare pregiudizio all'impresa, quale ad esempio, in una situazione di controversia con terzi, sulla materia alla base dell'accantonamento. Sebbene tali fattispecie siano estremamente rare, il principio contabile nazionale non prevede tale omissione.

Le considerazioni di cui sopra sono valide sia in caso di passività potenziali che di attività potenziali (cfr. parr. 3.10 e 3.11)


3.10. Passività potenziali

Nell'ambito dello IAS 37, talune disposizioni riguardano le c.d. "passività potenziali", per le quali il principio non prevede la rilevazione di un accantonamento tra le passività dello stato patrimoniale.

Secondo la definizione fornita dallo IAS 37, una passività potenziale è

- un'obbligazione possibile che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi di eventi futuri incerti non interamente controllati dall'impresa; o
- un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata in quanto:
 - non è probabile⁴² che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione;
 - l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità (IAS 37, 10).

Alla luce della definizione sopra indicata, la distinzione tra accantonamento e passività può essere illustrata in base al seguente grafico.



Se alla data di riferimento del bilancio, esiste una passività potenziale per l'impresa non deve essere rilevato alcun accantonamento tra le passività. Tuttavia, nelle note esplicative, per ciascuna classe di passività potenziali⁴³, devono essere fornite le seguenti informazioni alla data di riferimento del bilancio:

- una breve descrizione della natura della passività potenziale, e laddove possibile;
- una stima dei suoi effetti finanziari, misurati in conformità alle disposizioni dello IAS 37;
- una indicazione delle incertezze relative all'ammontare o al momento di sopravvenienza di ciascun esborso;
- la probabilità di ciascun indennizzo (IAS 37, 86)⁴⁴.

⁴² Si tenga presente che, con riferimento al concetto di "probabilità", sono valide le stesse considerazioni fatte per gli accantonamenti nel par. 3.2.2.

⁴³ Si tenga presente che, nel determinare quali passività potenziali possano essere aggregate per formare una classe, si seguono le stesse linee guida previste per gli accantonamenti.

⁴⁴ Se qualcuna delle informazioni richieste non è fornita perché non è possibile farlo, tale circostanza deve essere esplicitamente menzionata nelle note (IAS 37, 91).

Nei casi estremamente rari in cui le informazioni di cui sopra pregiudichino seriamente la posizione della società in una controversia con terzi, tali informazioni possono essere omesse; in ogni caso, occorre indicare nelle note esplicative la natura generale della vertenza, insieme con il fatto che, e il motivo per cui, l'informazione non è stata fornita (IAS 37, 92).

L'informativa di cui sopra non deve essere presentata se la probabilità di impiegare risorse finanziarie per adempiere all'obbligazione sia remota (IAS 37, 86).

Esempio 15 - Richiesta di risarcimento danni

Nel corso del 2007, il direttore di uno stabilimento industriale ha presentato alla società una dichiarazione relativa ai danni subiti a causa di un evento accidentale avvenuto nello stabilimento. Il direttore ha richiesto a titolo di risarcimento danni un ammontare pari € 1.5 milioni per le gravi conseguenze fisiche da lui riportate, sostenendo che l'impresa ha violato le norme di sicurezza.

Al 31 dicembre 2007, l'impresa non effettua alcun accantonamento in bilancio per soddisfare tale richiesta, dal momento che la direzione intende contrastare fortemente queste richieste e non ritiene probabile il pagamento di alcuna penalità. Pertanto la passività in questione si ritiene potenziale e di essa occorre dare semplicemente informativa in bilancio.

Le passività potenziali possono svilupparsi in situazioni non inizialmente previste. Di conseguenza, esse sono riesaminate periodicamente per determinare se la fuoriuscita di risorse per adempiere l'obbligazione sia divenuta probabile. Se è divenuta probabile che sarà necessario impiegare risorse per una posta precedentemente trattata come passività potenziale, deve essere rilevato un accantonamento nel bilancio del periodo nel quale si verifica tale cambiamento di probabilità (a eccezione di quelle circostanze estremamente rare in cui non può essere effettuata alcuna stima attendibile).

Esempio 16 - Concessione di una fideiussione

Nel corso dell'esercizio 2006 l'impresa X concede all'impresa Y una fideiussione su alcuni prestiti contratti da quest'ultima. La fideiussione viene concessa in un momento in cui l'impresa Y ha una posizione finanziaria che non desta alcuna preoccupazione. Tuttavia, nell'esercizio 2007, la condizione finanziaria dell'impresa Y peggiora ed, il 30 maggio l'impresa Y era in procedura concorsuale.

Bilancio al 31 dicembre 2006

Alla chiusura dell'esercizio 2006, per X esiste un'obbligazione attuale di tipo legale rappresentata dalla concessione della fideiussione. Tuttavia, tenuto conto della situazione finanziaria di Y alla data sopraindicata, l'impiego delle risorse finanziarie da parte di X per adempiere l'obbligazione non risulta probabile.

Considerato ciò, al 31 dicembre 2006, per X esiste una passività potenziale, per la quale è necessario fornire adeguata informativa nelle note esplicative.

Bilancio al 31 dicembre 2007

Alla chiusura dell'esercizio 2007, per l'impresa X esiste un'obbligazione attuale di tipo legale rappresentata dalla concessione della fideiussione. Tuttavia, tenuto conto del deterioramento della situazione finanziaria di Y nell'esercizio, l'impiego delle risorse finanziarie da parte di X per adempiere l'obbligazione risulta probabile. Al 31 dicembre 2007, X effettua pertanto un accantonamento tra le passività.

Nella tabella che segue sono posti a confronto gli accantonamenti, le passività potenziali e le passività remote.

Tipologia di passività	Accantonamento	Passività potenziale	Passività remota
Caratteristiche	Esiste un'obbligazione attuale che probabilmente richiede una fuoriuscita di risorse	Esiste un'obbligazione possibile o un'obbligazione attuale che probabilmente non richiederà una fuoriuscita di risorse	Esiste un'obbligazione possibile o un'obbligazione attuale per la quale la probabilità di una fuoriuscita di risorse è remota
Rilevazione tra le passività del bilancio	Deve essere rilevato un accantonamento tra le passività	Non si rileva alcun accantonamento tra le passività	Non si rileva alcun accantonamento tra le passività
Informazioni integrative	Sono richieste informazioni nelle note esplicative in merito all'accantonamento	Sono richieste informazioni nelle note esplicative in merito alla passività potenziale	Non si forniscono informazioni nelle note esplicative

3.11. Attività potenziali

Le attività potenziali normalmente sorgono in seguito al verificarsi di eventi non previsti o pianificati, che rendono possibile per l'impresa un beneficio economico. Un esempio può essere un ricorso che un'impresa sta intentando mediante procedure legali ed il cui esito è incerto.

Secondo quanto dallo IAS 37, un'attività potenziale è *“un'attività possibile che deriva da fatti passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell'entità”* (IAS 37, 10).

Le attività potenziali non sono rilevate in bilancio perché ciò comporterebbe la rilevazione di un ricavo che potrebbe non realizzarsi mai. Di contro, se la realizzazione di un ricavo è virtualmente certa, allora l'attività connessa non è un'attività potenziale e la sua rilevazione è appropriata (IAS 37, 33).

Pur non essendo rilevate in bilancio, con riferimento alle attività potenziali viene comunque data informativa nelle note esplicative, quando è probabile che vi sarà un beneficio economico. A tal proposito, lo IAS 37 precisa inoltre che, se si ritiene probabile che vi sarà un incremento delle attività, l'impresa deve presentare:

- una breve descrizione della natura delle attività potenziali alla data di riferimento del bilancio; e
- se possibile, una stima del loro effetto finanziario, determinato utilizzando i criteri previsti per gli accantonamenti (IAS 37, 89).

Le attività potenziali, al pari degli accantonamenti e delle passività potenziali, devono essere riesaminate periodicamente per assicurarsi che gli sviluppi siano appropriatamente riflessi nel bilancio. Se è divenuto virtualmente certo che vi saranno benefici economici, l'attività e il relativo ricavo devono essere rilevati nel bilancio dell'esercizio in cui tale cambiamento si verifica. Se un beneficio economico è divenuto probabile, l'impresa dà informativa circa l'attività potenziale.

Casistica		Rilevazione in bilancio degli indennizzi	Informazione in nota integrativa
Ipotesi 1	L'entrata di benefici economici è virtualmente certa	L'attività non è potenziale e pertanto deve essere rilevata in bilancio tra le attività	
Ipotesi 2	L'entrata di benefici economici è probabile, ma non virtualmente certa	Non viene rilevata alcuna attività	Sono richieste informazioni integrative
Ipotesi 3	L'entrata non è probabile	Non viene rilevata alcuna attività	Non è richiesta alcuna informazione integrativa

L'impostazione data dallo IAS 37 è fortemente basata sul rispetto del principio della prudenza. Ne deriva che nel caso delle passività, se esiste un'obbligazione attuale, per il cui adempimento è probabile l'impiego di risorse finanziarie, la passività probabile deve essere accantonata; mentre invece le attività, nella misura in cui sono probabili, e pertanto potenziali, non devono riflettersi in bilancio.

**DISCIPLINA CONTABILE NAZIONALE
E PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI A CONFRONTO:**
sintesi delle differenze

Disciplina contabile nazionale e principi contabili internazionali a confronto: sintesi delle differenze

Si riporta di seguito il confronto tra la disciplina contabile nazionale (norme del codice civile e principio contabile nazionale OIC 19) e i principi contabili internazionali (IAS 37) circa il trattamento contabile degli accantonamenti (fondi per rischi e oneri). Tale confronto viene riproposto nella seguente parte del presente documento.

Definizione

La tematica dei fondi per rischi ed oneri è trattata dallo IAS 37, *Accantonamenti, passività e attività potenziali*. Con riferimento a ciò, si osserva che il principio internazionale non utilizza il termine di fondi, bensì quello di accantonamenti.

Lo IAS 37 definisce gli accantonamenti (o fondi) come passività con scadenza o ammontare incerto. Per quanto riguarda la definizione di passività, il *Framework*, al paragrafo 49, precisa che una passività è un'obbligazione attuale dell'impresa derivante da eventi passati. Ne consegue che, quando un accantonamento comporta una obbligazione attuale e deriva da eventi passati, esso costituisce una passività, anche se l'importo deve essere stimato.

In altre parole, la definizione che il principio internazionale fornisce di accantonamento (obbligazione attuale risultante da eventi passati per adempiere alla quale sarà necessario l'impiego di risorse finanziarie attendibilmente stimabili) non differisce in modo sostanziale dalla definizione contenuta nel principio contabile nazionale OIC 19.

Il principio nazionale, riprendendo il dettato di cui all'art. 2424-*bis*, comma 3 del cod. civ., afferma che “i fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio”.

Il principio contabile nazionale n. 19 individua due tipologie di fondi:

- i fondi oneri, destinati ad accogliere passività certe nell'*an*, ma incerte nel *quantum*, con contropartita a conto economico, nella voce B. 13 “Altri accantonamenti”;
- i fondi rischi, relativi alle passività incerte nell'*an* e nel *quantum*, con contropartita a conto economico, nella voce B.12 “Accantonamenti per rischi”, essenzialmente riconducibili alle passività potenziali, di rischio probabile e determinabile, secondo la definizione delle stesse contenuta nel principio contabile.

Lo IAS 37 non fa distinzioni tra “oneri e rischi”, ma tra “passività probabili” (a fronte delle quali si costituisce contabilmente un accantonamento) e “passività possibili o potenziali” (a fronte delle quali non si stanziava alcun accantonamento ma si fornisce informativa in bilancio). In definitiva il concetto di “accantonamento” previsto dallo IAS 37 assorbe sia i fondi per oneri che i fondi per rischi. In entrambi i casi si tratta di “passività probabili”, anche se il principio nazionale utilizza il termine “fondi rischi” come sinonimo di “passività potenziali”.

La differenza terminologica non comporta dunque differenti trattamenti contabili. Infatti per le “passività probabili” occorre effettuare un accantonamento mentre per le “passività possibili” occorre fornire adeguata informativa nelle note al bilancio senza effettuare un accantonamento. Anche con riferimento alle passività remote vi è coincidenza tra l'impostazione nazionale e quella internazionale dal momento che non occorre effettuare alcun accantonamento né fornire adeguata informativa nelle note al bilancio.

Presupposti per la rilevazione in bilancio

A differenza della disciplina contabile nazionale, lo IAS 37 prevede che l'accantonamento non possa essere iscritto se non esiste una obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, legale o implicita, quale risulta da un evento passato. In tal senso, per esempio, i fondi per oneri “manutenzione ciclica” e “copertura perdite di società partecipate”, previsti dal principio contabile nazionale n. 19, non sono iscrivibili in base ai principi contabili internazionali, a meno che siano soddisfatte tutte le condizioni per rilevare un accantonamento.

Classificazione in bilancio

In linea con le disposizioni dello IAS 1, relative alla presentazione dello schema di stato patrimoniale, gli accantonamenti (fondi rischi e oneri) devono essere esposti suddividendoli tra passività correnti e non correnti, a seconda della data in cui è previsto l'adempimento della relativa obbligazione. Inoltre, tenuto della sinteticità con cui si presentano gli schemi di bilancio redatti in conformità gli IFRS, le tipologie di accantonamenti sono generalmente presentate nelle note esplicative e non nello schema di stato patrimoniale.

A differenza di quanto previsto dallo IAS 1, lo schema di stato patrimoniale redatto in conformità all'art. 2424, cod. civ. prevede una struttura rigida e analitica dello schema. Pertanto, i fondi rischi e oneri devono essere esposti nello schema (voce B del passivo), a seconda che si tratti di: fondi di quiescenza e obblighi simili, fondo imposte (anche differite), e altri fondi. In sostanza la norma individua due tipologie di fondi per quali vi è l'obbligo di presentazione nello schema di stato patrimoniale.

In termini di classificazione, la maggior parte degli accantonamenti troverà collocazione generalmente nelle passività correnti dello stato patrimoniale, in quanto connessi al normale ciclo operativo dell'impresa; tuttavia, per gli accantonamenti non legati al ciclo operativo (ad es. contenziosi legali) sarà necessario individuare la prevista data di adempimento dell'obbligazione che, se presente oltre 12 mesi, comporterà la classificazione del fondo nell'ambito delle passività non correnti dello stato patrimoniale. Si precisa, comunque, che alcune tipologie di fondi, ad esempio per imposte differite, per loro natura, troveranno collocazione nell'ambito delle passività non correnti.

Per quanto riguarda l'iscrizione del costo nel conto economico, le norme del codice civile (art. 2425, cod. civ.) prevedono due distinte voci di costo a seconda che si tratti di accantonamenti al fondo oneri o al fondo rischi. Considerato che nello IAS 37 manca la distinzione tra fondi oneri e fondi rischi, lo stanziamento nel conto economico avviene mediante una generica voce di costo.

Criteri di valutazione

Con riferimento ai criteri di valutazione di un accantonamento, non vi sono sostanziali differenze tra la disciplina contabile nazionale ed i principi contabili internazionali; in entrambi i casi, si parla della migliore stima dell'importo necessario per adempiere l'obbligazione, effettuata dalla direzione aziendale, anche sulla scorta di esperienze trascorse ed eventualmente del giudizio di esperti.

Tuttavia, rispetto al principio nazionale, lo IAS 37 fornisce indicazioni maggiormente analitiche, prevedendo che la stima sia influenzata da: a) rischi e incertezze; b) eventi futuri; c) valore attuale del denaro.

Con particolare riferimento all'attualizzazione, lo IAS 37, prevede che, qualora l'effetto del *valore attuale* del denaro costituisca un aspetto rilevante, l'importo dell'accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si prevede saranno necessarie per adempiere l'obbligazione. L'*attualizzazione* che, secondo i principi contabili nazionali è espressamente richiesta per i debiti ed i crediti, non lo è per i fondi per rischi e oneri, rispetto ai quali in Italia, non è prassi abituale, rilevarne l'evidenza.

Il principio contabile nazionale OIC 19 prevede in un solo caso la possibilità di attualizzare l'importo di un accantonamento: quando vi è un aumento dei costi dovuto a previsioni di inflazione. Lo IAS 37 obbliga sempre ad attualizzare gli importi necessari per adempiere l'obbligazione, se è rilevante l'effetto del valore attuale del denaro, indipendentemente dalle previsioni di inflazione.

E' da notare tuttavia che l'obbligo generale di attualizzare i fondi rischi e oneri secondo la disciplina contabile nazionale può essere ricavato indirettamente dalla lettura dello OIC 19; il principio prevede infatti l'attualizzazione per i debiti, con scorporo degli interessi finanziari impliciti. La regola per i debiti potrebbe estendersi dunque anche ai fondi.

Indennizzi

Secondo quanto previsto dallo IAS 37, la rilevazione nel conto economico degli indennizzi per rimborsi virtualmente certi può avvenire mediante o l'iscrizione di un provento o esponendo il costo relativo ad un accantonamento al netto dell'ammontare dell'indennizzo.

Al contrario, il documento interpretativo n. 1 del principio contabile nazionale OIC 12 "*Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi*" prevede che i rimborsi assicurativi debbano essere rilevati sempre come proventi del conto economico ed iscritti o nella voce A.5 "Altri ricavi e proventi" o nella voce E. 20 "Proventi straordinari", a seconda della collocazione del relativo costo o perdita.

Ristrutturazioni

In base a quanto previsto dallo IAS 37, devono sussistere maggiori e più dettagliati requisiti al fine di poter effettuare degli accantonamenti per ristrutturazioni rispetto a quanto previsto del principio nazionale.

Esistono tuttavia delle differenze tra le due impostazioni.

Lo IAS 37 precisa che è necessario per effettuare un accantonamento per costi di ristrutturazione che sia stato predisposto e formalizzato dalla direzione aziendale un dettagliato programma per la ristrutturazione e sia stata fatta sorgere nei soggetti interessati, la valida aspettativa che l'operazione verrà portata a compimento. Il principio contabile nazionale n. 19, precisa invece che, per effettuare l'accantonamento, è sufficiente che sia stata formalmente presa la decisione di procedere alla ristrutturazione, pur non essendone ancora stata data comunicazione ai soggetti interessati.

Inoltre gli accantonamenti per costi di ristrutturazione, secondo il principio contabile nazionale n. 19 vanno imputati nel conto economico tra gli oneri straordinari, mentre per lo IAS 37, tra i costi operativi.

Perdite operative future

Lo IAS 37, indica chiaramente che non devono essere rilevati accantonamenti per perdite operative future: tale indicazione non è presente nei principi contabili italiani.

Si noti tuttavia che nell'ambito delle tipologie di fondi oneri che possono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale secondo quanto previsto dal principio contabile nazionale OIC 19 rientrano anche i fondi di manutenzione ciclica o periodica.

Tali fondi sono iscritti in bilancio a fronte delle spese per manutenzione ordinaria svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o di ore di servizio maturate in più esercizi su taluni grandi impianti (tipicamente, navi e aeromobili). Essi hanno lo scopo di ripartire, per competenza, il costo di manutenzione che si riferisce ad una usura del bene verificatasi in più esercizi.

Questa tipologia di fondo non rientra nella definizione di accantonamento prevista dallo IAS 37, in quanto assimilabile alla definizione di perdite operative future, per le quali il principio internazionale non prevede la rilevazione di un accantonamento. Tali costi non sono infatti rappresentativi di una obbligazione attuale derivante da eventi passati alla data di riferimento del bilancio.

In sede di prima applicazione ai principi contabili internazionali, i fondi per manutenzione ciclica devono essere eliminati.

Contratti onerosi

Con riferimento ai contratti onerosi, a differenza di quanto previsto dal principio internazionale, non vi è indicazione nel principio contabile nazionale n. 19, riguardo alla necessità di effettuare stanziamenti in relazione a tali contratti.

Vi sono tuttavia alcune indicazioni riguardanti i contratti onerosi nei seguenti principi contabili nazionali:

- nel principio n. 13 “Le rimanenze di magazzino” (paragrafo D.X), in cui è stabilito che, in caso di perdite di ammontare significativo previste su ordini confermati di acquisto, tali perdite devono essere riconosciute al momento in cui sono note in base al principio di prudenza. La rilevazione deve avvenire attraverso la contabilizzazione di apposti fondi del passivo.
- nel principio contabile n. 22 “Conti d’ordine” (par. B.III.b)), che prevede che, qualora in calce allo stato patrimoniale risultano iscritti impegni per i quali si prospetta un sopravvenuto squilibrio fra le prestazioni corrispettive a danno dell’impresa che redige il bilancio, deve essere iscritto in B.3) del passivo dello stato patrimoniale un adeguato fondo rischi. Per il principio della prudenza, invece, non si deve tenere alcun conto dell’ipotesi inversa.

Alla luce di queste ipotesi ammesse dai principi contabili nazionali, non si rivelano sostanziali differenze rispetto all’impostazione internazionale.

Informazioni integrative

Le informazioni da fornire nelle note esplicative richieste dallo IAS 37 per gli accantonamenti sono sostanzialmente conformi a quelle previste dal principio contabile nazionale OIC 19.

Si rileva tuttavia che lo IAS 37 consente l’omissione di alcune informazioni relative agli accantonamenti, esclusivamente nei casi in cui l’indicazione di tali informazioni potrebbe causare pregiudizio all’impresa, quale ad esempio, in una situazione di controversia con terzi, sulla materia alla base dell’accantonamento. Sebbene tali fattispecie siano estremamente rare, il principio contabile nazionale non prevede tale omissione.

Le considerazioni di cui sopra sono valide sia in caso di passività potenziali che di attività potenziali.

**PRIMA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI (IFRS 1)**

Aspetti specifici relativi all'applicazione IAS 37

Prima applicazione dei principi contabili internazionali (IFRS 1)

Le società che per la prima volta redigono i loro bilanci in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS), c.d. società neoutilizzatrici, devono applicare le disposizioni contenute nel principio contabile internazionale IFRS 1 “*Prima adozione degli International Financial Reporting Standard*”.

Il primo bilancio che un’impresa redige in conformità ai principi contabili internazionali è il primo bilancio annuale in cui vi è una dichiarazione esplicita di conformità a tali principi, senza alcuna riserva posta al suo interno. In conformità a quanto previsto dallo IAS 1, tale bilancio deve contenere i dati contabili relativi almeno all’esercizio precedente (IFRS 1, 36).

A tale scopo, l’impresa neo-utilizzatrice deve predisporre uno stato patrimoniale di apertura alla “*data di passaggio*” agli IFRS, in conformità ai principi contabili internazionali. La “*data di passaggio*” agli IFRS è la data di inizio del primo esercizio precedente quello in cui l’impresa redige il primo bilancio in conformità ai principi contabili internazionali. Ad esempio, per le società che redigono il loro primo bilancio in conformità agli IFRS al 31 dicembre 2009, la data di passaggio è il 1° gennaio 2008.

Lo stato patrimoniale di apertura secondo gli IFRS, redatto alla data di passaggio agli IFRS, rappresenta il punto di partenza per la contabilizzazione in base agli IFRS.

Pertanto, un’impresa neo-utilizzatrice nel predisporre lo stato patrimoniale di apertura deve:

1. rilevare tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS;
2. non rilevare come attività o come passività elementi la cui iscrizione non è permessa dagli IFRS;
3. riclassificare le poste rilevate come un tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in base ai precedenti principi contabili ma che costituiscono un diverso tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in base agli IFRS;
4. valutare tutte le attività e le passività rilevate secondo quanto previsto dagli IFRS.

Nella rilevazione e/o valutazione delle attività e delle passività secondo gli IFRS (punti nn. 1, 2 e 4) possono emergere delle differenze rispetto ai valori contabili esposti nel bilancio precedente, redatto secondo la disciplina contabile nazionale.

Tali differenze nei valori emergono in quanto sono diversi i trattamenti contabili previsti dai principi contabili internazionali rispetto alla disciplina contabile nazionale. Il passaggio agli IFRS può dunque dare origine a delle rettifiche nei valori delle attività e/o delle passività nello stato patrimoniale di apertura. Tali rettifiche sono imputate direttamente nel patrimonio netto dello stato patrimoniale di apertura, alla voce “*utili portati a nuovo*” o altra riserva⁴⁵.

⁴⁵ Per ulteriori approfondimenti si veda, Fondazione Luca Pacioli “Prima adozione dei principi contabili internazionali (IFRS 1)”, documento n. 9 del 23 aprile 2007

Aspetti specifici relativi all'applicazione dello IAS 37 in sede di prima applicazione

Tenuto conto delle differenze che vi sono tra la disciplina contabile nazionale (codice civile e principio contabile nazionale OIC 19) e il principio contabile internazionale IAS 37, potrebbe essere necessario, alla data di passaggio, nello redazione dello stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS, rettificare il valore dei fondi rischi e oneri e contestualmente modificare il patrimonio netto.

Più in particolare, in sede di prima applicazione, il redattore sarà chiamato, alla data del passaggio, a:

- verificare che i fondi precedentemente iscritti secondo al disciplina nazionale rispettino le condizioni per la rilevazione previste dallo IAS 37. Se tali fondi non rispettano tali condizioni devono essere stornati. In questo caso, la scrittura contabile è la seguente:

Accantonamento (SP, Passivo)	a	Utili portati a nuovo (SP, Patrimonio netto)	xxx
---------------------------------	---	---	-----

- verificare che non sia necessario rilevare dei fondi secondo quando previsto dallo IAS 37, i quali non erano stati precedentemente rilevati secondo la disciplina contabile nazionale. In questo caso, la scrittura contabile è la seguente:

Accantonamento (SP, Passivo)	a	Utili portati a nuovo (SP, Patrimonio netto)	xxx
---------------------------------	---	---	-----

- verificare che il valore dei fondi precedentemente iscritti secondo la disciplina contabile nazionale sia coerente con le disposizione dello IAS 37. Se i due valori non coincidono occorre rettificare il valore del fondo e contestualmente il patrimonio netto. Le scritture contabili sono le seguenti:

- in caso di valore del fondo determinato secondo gli IFRS superiore rispetto a quello calcolato in base alla disciplina contabile nazionale;

Utili portati a nuovo (SP, Patrimonio netto)	a	Accantonamento (SP, Passivo)	xxx
---	---	---------------------------------	-----

- in caso di valore del fondo determinato secondo gli IFRS superiore rispetto a quello calcolato in base alla disciplina contabile nazionale;

Accantonamento (SP, Passivo)	a	Utili portati a nuovo (SP, Patrimonio netto)	xxx
---------------------------------	---	---	-----

La transizione potrà avere effetto, non solo sul processo di stima dei fondi rischi e oneri presenti in bilancio alla data di passaggio, ma anche sul processo di individuazione degli stessi, richiedendo in alcuni casi, l'eliminazione di stanziamenti effettuata in conformità alla disciplina contabile nazionale⁴⁶.

⁴⁶ Cfr. Synergia Consulting Group, *IAS:IFRS: problemi e opportunità*, Il Sole 24 Ore, marzo 2006

Per esigenze di semplicità, nelle scritture contabili sopra indicate sono stati trascurati i possibili effetti della fiscalità differita.

Verifica del valore dei fondi precedentemente iscritti

In relazione a tale verifica, occorre precisare che l'IFRS 1, ha introdotto alcune eccezioni all'applicazione retroattiva di alcuni IFRS in sede di passaggio. L'IFRS 1 non consente infatti l'applicazione retroattiva di alcune regole previste dai principi contabili internazionali relativamente alle seguenti operazioni: 1) cancellazione di attività e passività finanziarie; 2) contabilizzazione delle operazioni di copertura; 3) stime; 4) attività classificate come possedute per la vendita e attività operative cessate⁴⁷.

Con particolare riferimento alle stime, componenti essenziali dello IAS 37, il principio contabile internazionale IFRS 1 precisa che: *“le stime effettuate dall'impresa secondo gli IFRS alla data di passaggio agli IFRS devono essere conformi alle stime effettuate alla stessa data secondo i precedenti principi contabili (dopo le rettifiche necessarie per riflettere eventuali differenze nei principi contabili), a meno che non vi siano prove oggettive che tali stime erano errate” (IFRS 1, 31).*

In altre parole, il principio stabilisce la presunzione secondo la quale le stime effettuate in base alla disciplina contabile nazionale precedentemente applicata devono essere conformi a quelle effettuate secondo gli IFRS, a meno che:

- vi siano delle differenze tra i precedenti principi contabili e gli IFRS utilizzati nell'effettuare la stima;
- vi siano prove oggettive che le stime precedentemente effettuate erano errate.

Esempio n. 17 - Stime conformi

Si ipotizzi quanto segue:

- il primo bilancio redatto secondo gli IFRS è quello al 31 dicembre 2008;
- la data di passaggio agli IFRS è il 1° dicembre 2007;
- al 31 dicembre 2006, l'impresa neo-utilizzatrice ha redatto il suo bilancio secondo la disciplina contabile nazionale e ha rilevato un fondo tra le passività per € 5.000 a fronte di un contenzioso legale in corso alla data di bilancio;

Nella redazione dello stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS alla data di passaggio, la stima delle spese necessarie per adempiere l'obbligazione effettuata in base alla disciplina nazionale (€ 5.000) si considera coerente con quella effettuata secondo lo IAS 37. In relazione a ciò, non occorre effettuare una rettifica dell'importo dell'accantonamento nello stato patrimoniale di apertura.

Tuttavia, lo IAS 37 prevede che nella stima dell'importo degli accantonamenti (fondi) occorre tener conto del valore attuale del denaro, se rilevante; la regola non è prevista invece nei principi contabili nazionali.

Nell'esempio proposto, se l'impresa neo-utilizzatrice ritiene che l'effetto del valore attuale del denaro sia rilevante, deve aggiornare l'importo delle spese necessarie per adempiere l'obbligazione (€ 5.000) e rettificare, alla data del passaggio, l'importo del fondo con la seguente scrittura contabile:

Accantonamento (SP, Passivo)	a	Utili portati a nuovo (SP, Patrimonio netto)	xxx
---------------------------------	---	---	-----

⁴⁷ Le eccezioni sono state introdotte per evitare che la ricostruzione secondo gli IFRS dei valori relativi a talune operazioni possa risultare discrezionale e, dunque, possa inficiare l'informativa nei confronti dei destinatari del bilancio (Cfr. OIC, “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)”, versione del 30 maggio 2005).

Verifica dei fondi da iscrivere e/o da eliminare secondo gli IFRS

In sede di passaggio agli IFRS, il redattore è chiamato a:

- verificare che i fondi precedentemente iscritti secondo la disciplina contabile nazionale rispettino le condizioni per la rilevazione stabilite dallo IAS 37. Se i fondi non rispettano tali condizioni devono essere stornati;
- verificare che non sia necessario rilevare dei fondi secondo quanto previsto dallo IAS 37, i quali non erano stati precedentemente rilevati secondo la disciplina contabile nazionale.

In merito a tali verifiche, la “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali”, elaborata dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) del maggio 2005, fornisce un’analisi delle specificità connesse ad alcune tipologie di fondi per oneri. Nella tabella che segue si riportano le conclusioni dell’OIC con riferimento ad alcuni dei fondi per oneri più diffusi nella prassi contabile nazionale.

<p>Fondi di quiescenza (fondi pensione e fondi per indennità di cessazione di rapporti vari)</p>	<p><i>Fondi pensione ed altri fondi analoghi</i> - Specificatamente trattati dallo IAS 19, sono esclusi dal campo di applicazione dello IAS 37</p> <p><i>Fondi indennità per cessazione rapporti a progetto/agenzia e per indennità suppletiva di clientela</i> Seguono le regole previste dallo IAS 37 e pertanto, poiché le fattispecie in questione si configurano come obbligazioni attuali alla data della transizione, l'impresa dovrà procedere all'iscrizione di tali fondi (accantonamenti). Trattandosi, comunque, di passività con un lungo differimento, i relativi importi saranno attualizzati ad un tasso di mercato, al lordo di imposte e tenuto conto dei rischi specifici connessi alla passività.</p>
<p>Fondo imposte correnti e fondo imposte differite</p>	<p><i>Fondo imposte correnti</i> - Il fondo accoglie le passività per imposte probabili connesse a contenziosi in corso. L'iscrizione di tale tipologia di fondo segue le regole previste dallo IAS 37 e non si rilevano particolari differenze rispetto quanto previsto dai principi contabili italiani.</p> <p><i>Fondo imposte differite</i> - Il trattamento contabile delle imposte differite è regolato dallo IAS 12, sostanzialmente allineato al principio contabile nazionale n. 25 e quindi non rientra nel campo di applicazione dello IAS 37.</p>
<p>Fondo manutenzioni cicliche</p>	<p>I fondi manutenzioni cicliche, come precedentemente indicato, non presentano i requisiti di iscrivibilità di un accantonamento previsti dallo IAS 37 e conseguentemente, se esistenti alla data della transizione, dovranno essere eliminati. Non esiste infatti un'obbligazione attuale indipendente dalla condotta futura dell'impresa.</p>
<p>Fondo per buoni sconto e concorsi a premio</p>	<p>Il fondo presenta le caratteristiche di iscrivibilità previste dallo IAS 37 e se il suo ammontare era stato determinato secondo le indicazioni fornite dal principio contabile nazionale n. 19 non si configura la necessità di procedere a rettifiche. Con riferimento al fondo in questione, trattandosi di passività con un orizzonte temporale di breve periodo, la relativa attualizzazione non dovrebbe produrre effetti rilevanti, tali da richiederne la rilevazione in bilancio.</p>
<p>Fondo manutenzione e ripristino di beni gratuitamente devolvibili e di beni di azienda in affitto</p>	<p>I beni gratuitamente devolvibili e i beni di azienda in affitto comportano per l'impresa un vero e proprio obbligo giuridico di restituire all'ente concedente, o al concedente l'azienda in affitto, i beni in perfette condizioni di funzionamento; conseguentemente, in presenza di tali fattispecie, l'impresa ha senza dubbio un'obbligazione attuale. Tale obbligazione comporta la necessità di iscrivere un apposito fondo per la manutenzione o il ripristino dei beni in perfette condizioni di funzionamento. Inoltre, trattandosi, come normalmente avviene, di passività a medio-lungo termine, il previsto importo finale andrà attualizzato in relazione alla scadenza della concessione o dell'affitto dell'azienda.</p> <p>Tuttavia, lo IAS 37 ribadisce che l'obbligazione deve essere rilevata soltanto quando risulta da un evento passato. Pertanto, se i beni devolvibili sono già in perfette condizioni di funzionamento non ci sono danni causati, né necessità di effettuare accantonamenti.</p>
<p>Fondo per copertura perdite di società partecipate</p>	<p>Se la valutazione delle partecipate è effettuata con il metodo del patrimonio netto, occorre far riferimento allo IAS 28.</p> <p>Se la valutazione delle partecipate è effettuata al costo o in conformità con lo IAS 39, le perdite impattano sulla valutazione della partecipazione (nell'ambito della procedura di impairment test) o nella misurazione del loro fair value.</p> <p>Se il valore della partecipazione sia azzerato, e la partecipante è impegnata a coprire le perdite della partecipata andrà comunque effettuato un accantonamento a fronte di tali perdite in conformità agli IAS 27 e 28. Analoghe previsioni sono applicabili alle joint venture, disciplinate dallo IAS 31.</p>

<p>Fondo recupero ambientale</p>	<p>La fattispecie connessa al recupero ambientale può presentarsi per le imprese sotto diverse forme; infatti, a seconda dei casi e del tipo di impresa, la stessa può avere obblighi di tipo legale (derivanti da normative nazionali o di settore che la obbligano a definiti interventi di recupero ambientale) oppure un'obbligazione implicita (derivante da azioni o decisioni che l'impresa stessa ha intrapreso in tema di recupero ambientale, tali da aver creato valide aspettative nei terzi a che tale recupero verrà effettuato). In entrambi i casi ricorrono i requisiti di iscrivibilità, previsti dallo IAS 37.</p> <p>Al momento di transizione agli IAS, sarà necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analizzare il differimento di tali fondi (che per loro natura, presentano, probabilmente, scadenza temporale non di breve periodo, ovvero oltre i 12 mesi) e procedere a rettificarli per tener conto dell'effetto dell'attualizzazione; • esaminare i criteri di stima a suo tempo adottati, al fine di accertare la presenza della c.d. "miglior stima" e cioè che la spesa da sostenere sia pari alla media aritmetica ponderata degli importi associati alle diverse probabilità di accadimento degli eventi dannosi.
<p>Fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendale</p>	<p>L'iscrizione del fondo costi di ristrutturazione presenta, rispetto ai principi contabili italiani, dei requisiti di iscrivibilità più restrittivi. Infatti, tale tipologia di fondo può essere iscritta o mantenuta nella situazione alla data della transizione soltanto se si verificano le condizioni previste dai paragrafi dallo IAS 37. In sostanza, per poter iscrivere un fondo di ristrutturazione, si deve essere in presenza di un'obbligazione implicita ad effettuare la ristrutturazione. Più precisamente, l'obbligazione è presente se l'impresa alla data di bilancio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ha un formale piano di ristrutturazione dal quale devono risultare una serie di informazioni dettagliate che identifichi la ristrutturazione; 2) ha fatto insorgere, nelle persone interessate, una valida aspettativa che la ristrutturazione sarà realizzata. <p>Per il principio contabile nazionale n. 19 la condizione per l'iscrizione è più semplicemente soddisfatta se l'impresa, formalmente (ad es. tramite delibera del Cda), decide di attuare tali piani di ristrutturazione e riorganizzazione. Conseguentemente, sulla base dello IAS 37, la decisione di ristrutturazione, presa dal Consiglio di Amministrazione prima della data di chiusura del bilancio, non dà luogo ad una obbligazione implicita a meno che, prima di quella data, l'impresa abbia definito formalmente il piano di ristrutturazione o abbia comunicato i principali aspetti della ristrutturazione alle persone coinvolte, tali da far sorgere l'aspettativa della sua realizzazione.</p> <p>Si ricorda che, se il processo di ristrutturazione avrà durata non breve (o comunque ultrannuale), la relativa quota di oneri dovrà essere attualizzata.</p> <p>È opportuno sottolineare che IAS 37 prevede che un accantonamento per ristrutturazioni deve includere solo i costi diretti che derivano dalla ristrutturazione, che sono quelli necessariamente correlati alla ristrutturazione stessa e non quelli associati con le attività in corso dell'impresa.</p>

E' opportuno infine sottolineare che il D.Lgs. n. 38/2005, disciplinando l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali, ha previsto una serie di disposizioni da applicarsi per la qualificazione (ed eventuale distribuzione) delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS, alla data di passaggio. La disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura è stabilita dall'art. 7 del decreto, di seguito riportato:

D.Lgs. n. 38/2005 - Art. 7 "Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali"

Comma 1: Alle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

Comma 2: Le riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali valutate al valore equo (fair value) in contropartita del patrimonio netto hanno il regime di movimentazione e indisponibilità previsto per le riserve di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

Comma 3: Il saldo delle differenze positive e negative di valore relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura e' imputato alle riserve disponibili di utili.

Comma 4: L'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad ammortamento e' imputato alle riserve disponibili di utili.

Comma 5: L'incremento patrimoniale dovuto all'insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e' imputato alle riserve disponibili di utili.

Comma 6: L'incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (fair value) quale sostituto del costo e' imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

Comma 7: Il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle attività e passività diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 e' imputato, se positivo, a una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio.

Con particolare riferimento agli accantonamenti, vale la pena sottolineare quanto previsto al comma 5 dell'articolo. Esso prevede infatti che nel caso è necessario stornare un fondo precedentemente iscritto secondo la disciplina contabile nazionale, in quanto non rispetta le condizioni per la rilevazione previste dallo IAS 37 (ad esempio i fondi manutenzione ciclica), il conseguente incremento patrimoniale costituisce una riserva disponibile di utili, la quale può essere distribuita, utilizzata a copertura delle perdite o ad aumento del capitale.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al documento n. 9/2007 della Fondazione Luca Pacioli "Prima adozione dei principi contabili internazionali (IFRS 1)", al capitolo 3 "Disciplina giuridica di distribuibilità e di disponibilità delle variazioni di patrimonio netto conseguenti alla prima adozione degli IFRS".

APPENDICE

Estratti di bilancio redatti secondo i principi contabili internazionali

Gruppo AUTOGRILL
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006

4.1 Stato Patrimoniale consolidato

Note (k€)	31.12.2006	31.12.2005	Variazione
I Cassa ed altre disponibilità liquide	216.810	144.162	72.648
II Altre attività finanziarie	19.989	15.658	4.331
III Crediti per imposte sul reddito	2.552	7.132	(4.580)
IV Altri crediti	87.816	91.927	(4.111)
V Crediti commerciali	60.035	51.846	8.189
VI Magazzino	137.609	132.960	4.649
Totale attività correnti	524.811	443.685	81.126
VII Immobili, impianti e macchinari	768.435	795.498	(27.063)
VIII Avviamento	1.060.580	1.080.872	(20.292)
IX Altre attività immateriali	60.903	56.015	4.888
X Partecipazioni	5.272	4.293	979
XI Altre attività finanziarie	35.861	18.563	17.298
XII Crediti finanziari verso terzi	-	130.537	(130.537)
XIII Imposte differite attive	98.479	121.828	(23.349)
XIV Altri crediti	10.267	11.640	(1.373)
Totale attività non correnti	2.039.797	2.219.246	(179.449)
XV Attività destinate alla vendita	21.442	-	21.442
Totale attività	2.586.050	2.662.931	(76.881)
XVI Debiti commerciali	469.563	437.416	32.147
XVII Debiti per imposte sul reddito	7.887	12.553	(4.666)
XVIII Altri debiti	270.534	239.455	31.079
XIX Debiti bancari	192.068	149.359	42.709
XX Altre passività finanziarie	22.212	27.331	(5.119)
XXV Fondi per rischi ed oneri	10.518	5.158	5.360
Totale passività correnti	972.782	871.272	101.510
XXI Altri debiti	34.838	10.835	24.003
XXII Finanziamenti al netto della quota corrente	492.599	690.012	(197.413)
XXIII Obbligazioni	319.409	351.089	(31.680)
XIII Imposte differite passive	44.897	65.863	(20.966)
XXIV T.F.R. e altri fondi relativi al personale	113.447	108.288	5.159
XXV Fondi per rischi ed oneri	50.134	82.931	(32.797)
Totale passività non correnti	1.055.324	1.309.018	(253.694)
Totale passività	2.028.106	2.180.290	(152.184)
Patrimonio Netto	557.944	482.641	75.303
XXVI - di Gruppo	524.467	451.760	72.707
- di azionisti di minoranza	33.477	30.881	2.596
Totale passività e Patrimonio Netto	2.586.050	2.662.931	(76.881)

Al 31 dicembre 2006, l'importo dei fondi per rischi e oneri (accantonamenti) iscritti tra le passività correnti è pari € 10,518, mentre tra le passività non correnti è iscritto un importo di € 50.134.

Nelle note esplicative sono presentate le seguenti informazioni (nota XXV):

XXV. Fondi per rischi ed oneri

(k€)	Saldo al 31.12.2005	Altri movimenti	Accantonamenti	Utilizzi	Saldo al 31.12.2006
Fondo per imposte	4.183	(394)	292	(229)	3.852
Fondo rischi diversi	888	2.209	12.692	(9.244)	6.545
Fondo rischi vertenze verso terzi	87	-	75	(41)	121
Totale fondi per rischi e oneri correnti	5.158	1.815	13.059	(9.514)	10.518
Fondo per imposte	754	-	-	(754)	-
Fondo rischi diversi	66.351	(33.856)	3.211	(3.208)	32.498
Fondo rischi vertenze verso terzi	3.870	1.276	1.146	(1.275)	5.017
Fondo oneri di ripristino beni gratuitamente devolvibili	3.719	752	-	(363)	4.108
Fondo ripristino beni di terzi	3.721	647	-	(409)	3.959
Fondo per contratti onerosi	4.516	-	561	(685)	4.392
Fondo oneri per ristrutturazioni	-	153	-	7	160
Totale fondi per rischi e oneri non correnti	82.931	(31.028)	4.918	(6.687)	50.134

Fondo per imposte

Sono relativi principalmente a contenziosi per imposte indirette statunitensi (3.532 k).

Fondo rischi diversi

Sono relativi principalmente:

- l “Fondo di autoassicurazione” (17.341 k€) iscritto a fronte delle franchigie sui danni a terzi stabilite nei programmi assicurativi. Nell’esercizio è stato effettuato un accantonamento di 12.100 k , mentre gli utilizzi per liquidazioni sono ammontati a 9.176 k€;
- a fondi per adeguamenti normativi, a oneri connessi al rinnovo di rapporti concessori, a contenziosi con il personale e con enti previdenziali (per complessivi 19.336 k€);
- agli oneri connessi all’integrazione delle attività del Gruppo in Belgio (1.989 k€).

Inoltre, come evidenziato nella colonna “Altri movimenti” del “Fondo rischi diversi” (non correnti) della tabella sopra riportata, la voce si riduce prevalentemente (24.259 k€) per effetto della definizione transattiva della pendenza tra Aldeasa S.A. e AENA e della conseguente riclassifica fra “Altri debiti”, della passività relativa a canoni di competenza di periodi pregressi, rilevata in sede di registrazione dell’acquisizione di Aldeasa S.A.

Fondo rischi vertenze verso terzi

Sono stanziati a fronte del rischio di soccombenza in contenziosi che interessano le società del Gruppo tenendo conto delle valutazioni dei consulenti legali che assistono il Gruppo nelle controversie. Gli utilizzi sono stati operati a fronte delle effettive liquidazioni avvenute nel corso dell’esercizio, oltre che dalla revisione di stime.

Fondo ripristino beni di terzi

Rappresentano la passività di prevedibile sostenimento per assicurare lo stato di conservazione contrattualmente pattuito dei beni devolvibili o in uso in virtù di locazioni. Il valore del fondo al 31 dicembre 2006 è stato considerato rappresentativo della stima aggiornata alla data del rischio a fronte del quale l'accantonamento è stato effettuato. Gli utilizzi si riferiscono al rilascio del fondo a seguito della scadenza di alcuni contratti.

Fondo per contratti onerosi

Si riferiscono ad accantonamenti per contratti in perdita riferiti ad unità commerciali con redditività negativa. In particolare nell'esercizio sono stati effettuati accantonamenti per le perdite incompressibili stimate sulla base dei piani economici di alcuni punti vendita che, presentando margine negativo, sono stati assoggettati a test di verifica della capacità di generazione di margine adeguato alla copertura del costo dei canoni di locazione, relativi ai contratti pluriennali dai quali il Gruppo non può recedere.

Gruppo ENEL

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006

Stato patrimoniale – Patrimonio netto e passività

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ		al 31.12.2006		al 31.12.2005	
			di cui con parti correlate		di cui con parti correlate
Patrimonio netto del Gruppo	26				
Capitale sociale		6.176		6.157	
Altre riserve		4.549		4.251	
Utili e perdite accumulati		5.934		5.923	
Risultato dell'esercizio ⁽¹⁾		1.801		2.726	
	<i>[Totale]</i>	18.460		19.057	
Patrimonio netto di terzi		565		359	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		19.025		19.416	
Passività non correnti					
Finanziamenti a lungo termine	27	12.194		10.967	
TFR e altri benefici ai dipendenti	28	2.633		2.662	
Fondi rischi e oneri	29	4.151		1.267	
Passività per imposte differite	30	2.504		2.464	
Passività finanziarie non correnti	31	116		262	
Altre passività non correnti	32	1.044		846	
	<i>[Totale]</i>	22.642		18.468	
Passività correnti					
Finanziamenti a breve termine	33	1.086		1.361	
Quote correnti dei finanziamenti a lungo termine	27	323		935	
Debiti commerciali	34	6.188	3.064	6.610	3.799
Debiti per imposte sul reddito		189		28	
Passività finanziarie correnti	35	941		294	
Altre passività correnti	36	4.106	303	3.390	
	<i>[Totale]</i>	12.833		12.618	
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ		54.500		50.502	

(1) Il risultato dell'esercizio è al netto degli acconti sul dividendo dell'esercizio 2006 pari a 1.235 milioni di euro e dell'esercizio 2005 pari a 1.169 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2006, l'importo dei fondi per rischi e oneri (accantonamenti) iscritti tra le passività non correnti è pari a 4.151 mln. Non vi sono fondi iscritti tra le passività correnti.

Circa l'uso delle stime, ed in particolare con riguardo ai contenzioni in corso, nel bilancio consolidato si precisa quanto segue:

“Il Gruppo Enel è parte in giudizio in diversi contenziosi legali relativi alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica. Data la natura di tali contenziosi, non è possibile prevedere l'esito finale di tali vertenze, alcune delle quali potrebbero concludersi con esito sfavorevole.

Tuttavia, sono stati costituiti fondi destinati a coprire tutte le passività significative per i casi in cui i legali abbiano constatato la probabilità di un esito sfavorevole e una stima ragionevole dell'importo della perdita.

Sono inoltre pendenti diverse vertenze in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale (principalmente con riferimento all'esposizione a campi elettromagnetici), connesse alla costruzione e all'esercizio di alcuni impianti di produzione e di linee di trasporto”.

Nelle note esplicative al bilancio sono presentate le seguenti informazioni riguardanti i fondi per rischi e oneri iscritti nel passivo non corrente (nota 29):

29. Fondi rischi e oneri – Euro 4.151 milioni

Milioni di euro	Accantonamenti		Rilasci		Variazione area di consolidam.		Utilizzi e altri movimenti	
	al 31.12.2005		al 31.12.2006		al 31.12.2005		al 31.12.2006	
Fondo contenzioso, rischi e oneri diversi:								
> <i>decommissioning</i> nucleare	-	123	-	-	1.893	173	2.189	
> smantellamento e ripristino impianti	27	16	-	-	169	11	223	
> contenzioso legale	341	62	(22)	-	7	(40)	348	
> oneri emissioni CO ₂	228	9	(108)	-	-	(120)	9	
> altri	550	215	(61)	-	436	(180)	960	
Totale	1.146	425	(191)	-	2.505	(156)	3.729	
Fondo oneri per incentivi all'esodo	121	400	-	-	21	(120)	422	
TOTALE	1.267	825	(191)	-	2.526	(276)	4.151	

Fondo per *decommissioning* nucleare

Il fondo per “*decommissioning* nucleare” si riferisce agli impianti V1 e V2 a Jasklavske Bohunice ed EMO 1 e 2 a Mochovce e include:

- fondo per smaltimento scorie nucleari: ammonta al 31 dicembre 2006 a 288 milioni di euro e si riferisce ai costi per trasporto, trattamento e immagazzinaggio delle scorie nucleari. La stima dell'onere è stata effettuata considerando le obbligazioni a carico di Slovenské elektrárne così come definite dalla legislazione slovacca in materia;
- fondo per smaltimento combustibile nucleare esausto: ammonta al 31 dicembre 2006 a 1.222 milioni di euro ed è relativo alla stima dei costi di trasporto e immagazzinaggio del combustibile nucleare consumato. Tale stima è effettuata in base a valutazioni tecniche e finanziarie dei costi di costruzione dei magazzini di stoccaggio;
- fondo smantellamento impianti nucleari: al 31 dicembre 2006 ammonta a 679 milioni di euro e accoglie la stima dei costi di smantellamento degli impianti effettuata in base a valutazioni tecniche e finanziarie che tengono conto sia degli investimenti necessari per lo smantellamento stesso, valutati anche attraverso analisi comparative, sia dei piani operativi fissati in tema di *decommissioning* dalle autorità slovacche preposte al controllo di tale attività.

I tempi stimati per l'esborso finanziario degli oneri sopra citati tengono conto delle attuali conoscenze applicabili in tema di regolamentazione ambientale, dei tempi operativi utilizzati per la stima degli oneri, nonché della criticità connessa all'arco temporale molto lungo in cui tali costi si potrebbero manifestare. L'attualizzazione degli oneri inclusi nei fondi è stata effettuata utilizzando tassi compresi in un intervallo tra il 4,2% e il 4,5%.

Fondo smantellamento e ripristino impianti

Il fondo “smantellamento e ripristino impianti” accoglie il valore attuale del costo stimato per lo smantellamento e la rimozione degli impianti non nucleari in presenza di obbligazioni legali o implicite; l'incremento registrato nel 2006, pari a 196 milioni di euro, è da riferire a

Slovenské elektrárne per 190 milioni di euro (di cui 169 milioni di euro alla data di acquisizione), relativi alle centrali termoelettriche di Novany e Vojany.

Fondo contenzioso legale

Il fondo “contenzioso legale” è destinato a coprire le passività che potrebbero derivare da vertenze giudiziali e da altro contenzioso. Esso include la stima dell’onere a fronte dei contenziosi sorti nell’esercizio, oltre all’aggiornamento delle stime sulle posizioni sorte negli esercizi precedenti, in base alle indicazioni dei legali interni ed esterni.

Altri fondi rischi e oneri futuri

Gli “altri” fondi si riferiscono a rischi e oneri di varia natura, connessi principalmente a controversie di carattere regolatorio, a contenziosi con enti locali per tributi e canoni di varia natura.

Fondo oneri per incentivo all’esodo

Il “Fondo oneri per incentivi all’esodo” accoglie la stima degli oneri connessi alle offerte per risoluzioni consensuali anticipate del rapporto di lavoro derivanti da esigenze organizzative.

Bibliografia

- AA.VV., *Principi contabili internazionali*, Memento Pratico, Ipsoa-Francis Lefebvre, 2004
- AA.VV., *Contabile 2006*, Memento Pratico, Ipsoa-Francis Lefebvre, 2005
- AA.VV., *Prontuario dei principi contabili internazionali*, Il Sole 24 Ore, 2005
- N. ANTILL – K. LEE, *Company valuation under IFRS*, Harriman House Publishing, 2005
- U. BOCCHINO – P. DE BERNARDI, *Debiti e fondi per rischi e oneri*, in Guida contabilità e bilancio, n. 5/2006 del 20 marzo 2006.
- D. CAIRNS (a cura di), *Applying International Accounting Standards*, 3rd Edition, Tolley, 2002
- M. CARATOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Giuffrè editore, Milano, 1998
- B. J. EPSTEIN – E. K. JERMAKOWICZ, *IFRS 2007 Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards*, Wiley, 2007
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (IASB), *International Financial Reporting Standards (IFRSs)*, 2006
- INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD (IASB), *Exposure Draft of Proposed Amendments to IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets and IAS 19 Employee Benefits*, Giugno 2005
- B. MACKENZIE – A. SIMMONDS, *International Accounting Standards: a guide to preparing accounts*, 3rd Edition, Deloitte & Touche, 2001
- A. A. MIRZA – G. J. HOLT – M. ORRELL, *IFRS 2007 Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards: Workbook and Guide*, Wiley, 2006
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC), *Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)*, maggio 2005
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC), *Guida operativa sulla informativa di bilancio prevista per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali*, aprile 2007
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC), principio contabile nazionale OIC 19, *I fondi per rischi e oneri. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. I debiti*, maggio 2005
- ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC), *Documento interpretativo n. 1 del principio contabile nazionale n. 12 "Classificazione nel conto economico dei costi e dei ricavi secondo corretti principi contabili"*, luglio 2005
- M. POZZOLI, *Passività: una tematica in forte revisione*, in Guida contabilità e bilancio, n. 4/2006 del 6 marzo 2006.
- F. ROSCINIVITALI, *Guida ai nuovi principi contabili nazionali*, Il Sole 24 Ore, 2005
- F. ROSCINIVITALI – M. POZZOLI, *Guida operativa ai principi contabili internazionali*, Il Sole 24 Ore, seconda edizione, 2007
- SYNERGIA CONSULTING GROUP, *IAS:IFRS: problemi e opportunità*, Il Sole 24 Ore, marzo 2006

Pubblicazioni della Fondazione Luca Pacioli in tema di principi contabili internazionali

Accantonamenti, passività e attività potenziali (IAS 37)

Documento n. 19 del 19 dicembre 2007

Oneri finanziari (IAS 23)

Documento n. 16 del 2 luglio 2007

Prima adozione dei principi contabili internazionali (IFRS 1)

Documento n. 9 del 23 aprile 2007

Immobilizzazioni materiali (IAS 16)

Documento n. 17 del 20 settembre 2006

Rendiconto finanziario (IAS 7)

Documento n. 14 del 7 luglio 2005

L'applicazione dei principi contabili internazionali in Italia

Documento n. 23 del 25 luglio 2005

La composizione di un bilancio IAS: stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle variazioni del patrimonio netto (IAS 1)

Documento n. 19 del 6 novembre 2003

Finalità, destinatari, principi di redazione ed elementi di struttura di un bilancio IAS (Framework IASB)

Documento n. 11 del 27 maggio 2003

L'impatto degli IAS sui profili evolutivi della disciplina nazionale e comunitaria

Documento n. 2 del 26 settembre 2002

L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea

Documento n. 13 del 22 maggio 2002